



Beatrice Maria
Ratti di Desio Levi
Notaio
Via Gabrio Serbelloni, 11
20122 Milano
Tel: 02.36528381
info@mmotai.it

N. 593 di rep. N. 431 di racc.
Verbale del Consiglio di Amministrazione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue),
il giorno 1 (uno)
del mese di luglio,
in Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 11

Io sottoscritta **Beatrice Maria Ratti di Desio Levi**, Notaio
in Baranzate, iscritto presso il Collegio Notarile di
Milano, su richiesta di CUTTICA LUIGI STEFANO, nato a Genova
l'1 ottobre 1970, domiciliato per la carica presso la sede
sociale di cui infra, quale Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società per Azioni:

"GEQUITY S.p.A.", società per azioni,
con sede legale in Milano, Corso XXII marzo n. 19, capitale
sociale Euro **1.379.415,54**

**(unmilionetrecentosettantanovemilaquattrocentoquindici
virgola cinquantaquattro)**, interamente versato, iscritta
presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano,
Monza Brianza e Lodi con codice fiscale e numero
d'iscrizione e partita IVA 00723010153, ed al R.E.A. al n.
MI - 2129083, società le cui azioni sono ammesse alla
quotazione sul mercato Euronext Milan, Borsa Italiana,
procedo alla redazione e sottoscrizione, ai sensi degli
artt. 2375 c.c., e 5 dello statuto sociale, del verbale del
Consiglio di Amministrazione della predetta Società,
convocato in Milano, Corso XXII Marzo n. 19, in data 30
(trenta) giugno 2022 (duemilaventidue) alle ore 11,15 e
riunitosi alle ore 11 (undici) e minuti 15 (quindici),
giusto l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare
sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, dò atto che il resoconto dello
svolgimento del predetto Consiglio, al quale io Notaio ho
personalmente assistito, è quello di seguito riportato.

Assume la Presidenza, nella predetta veste, il Presidente
del Consiglio di Amministrazione CUTTICA LUIGI STEFANO il
quale, alle ore 11 (undici) e minuti 15 (quindici)

dichiara aperta la riunione convocata per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Delibera in ordine all'approvazione della relazione degli
amministratori redatta ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e
6 e 2443 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 72 del
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni, ed in
conformità all'Allegato 3A, schemi n. 2 e n. 3 al medesimo
Regolamento Emittenti e più in generale di ogni ulteriore
atto e/o documento richiesto ai sensi di legge e/o



Registrato a Milano DP II
il 06/07/2022
al n. 73037
Serie 1T
Euro 356,00

regolamento - delibere inerenti e conseguenti;

2. Delibera in ordine all'approvazione dell'aumento di capitale riservato in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, in via inscindibile, per un importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila,00), e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., attraverso l'esercizio parziale della delega conferita all'organo amministrativo della Società dagli azionisti in occasione dell'assemblea del 9.09.2019 - Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione di procedere alla formalizzazione di tutti gli atti necessari per rendere efficace detto aumento di capitale - delibere inerenti e conseguenti;

3. Varie ed eventuali.

Quindi, con il consenso degli intervenuti, il Presidente incarica me Notaio della redazione del verbale del Consiglio di Amministrazione e constata e dà atto che:

- il presente Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato in Milano, presso la sede sociale, in data 30 giugno 2022 alle ore 11 (undici) e minuti 15 (quindici) mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo posta elettronica in data 24 giugno 2022 ai sensi di legge e statuto;

- Sono intervenuti, oltre al citato Presidente, l'amministratrice delegata CIONI IRENE;

-- il consigliere OLIVIERI ROGER;

- Intervengono il Presidente del Collegio Sindacale LENOTTI MICHELE e i sindaci effettivi RODANO' MASSIMO, audio collegato e CROCI SILVIA video collegata;

- i citati collegamenti in video e audio conferenza concretano idoneo intervento ai sensi dell'art. 106 del Decreto-legge nr. 18 del 17 marzo 2020, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e ai sensi dell'art. 10.4 dello *statuto sociale*;

Il Presidente, quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti e accertato che sono state adempiute tutte le formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione regolarmente costituito ed atto a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno, autorizzato da tutti i presenti, il Presidente premette:

- che in data 6 settembre 2019 (verbale in data 9 settembre 2019) l'assemblea straordinaria degli azionisti, modificando l'art. 5 dello Statuto Sociale, ha attribuito al Consiglio

di Amministrazione ex art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare il capitale e testualmente: "... aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di massime n. 600.000.000 nuove azioni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8 del codice civile, ed anche con emissione di warrant e/o a servizio dei medesimi, il capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 nominali e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale...".

In particolare, la Delega ricomprendeva la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per l'organo amministrativo di:

(i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie:

(a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

(b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) dell'art. 2441 cod. civ.; e/o

(c) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 cod. civ. anche eventualmente al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui al comma 1 dell'art. 114bis del TUF;

(ii) abbinare gratuitamente a tutte le suddette azioni warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento;

(iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (ii);

(iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle nuove azioni in mercati regolamentati italiani o esteri;

(v) chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati italiani o esteri;

il tutto per un ammontare nominale massimo di euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero) e mediante l'emissione di massime n. 600.000.000 (seicento milioni) azioni ordinarie, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 cod. civ.), con potere di determinare il prezzo di emissione secondo le norme di legge.

A tal fine il Presidente ricorda che Delega - come specificato in Assemblea - può essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale (concretantesi, rispettivamente, nell'acquisizione di determinate categorie di beni e nel collocamento a favore di determinate categorie di soggetti, il tutto come infra determinato) e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili;



- ai sensi dell'art. 2410 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione - con delibera del 15 marzo 2021 in forma notarile reperibile sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/prestitiobbligazionari/prestito-obbligazionario-2021-2024/> ("Consiglio di Emissione") - ha emesso il prestito obbligazionario non convertibile di ammontare complessivo in linea capitale pari a euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) composto da n. 56 (cinquantasei) obbligazioni ("Obbligazioni") aventi un valore nominale unitario di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ciascuna, denominato "Gequity Bridgebond Insured Callable 2024" ("Prestito Obbligazionario").

Con il relativo regolamento ("Regolamento") - reperibile sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/prestiti-obbligazionari/prestito-obbligazionario-2021-2024/> - si è precisato che il Prestito Obbligazionario avrebbe avuto una durata di anni 3, i titoli sarebbero stati emessi alla pari, l'emissione sarebbe avvenuta al 26 marzo 2021 ovvero, in subordine, all'iscrizione della delibera di emissione presso il competente Registro delle Imprese, il rimborso - fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o volontario di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento - sarebbe avvenuto in conformità alle scadenze previste nel piano di ammortamento finanziario allegato al Regolamento stesso e il saggio interesse veniva fissato al 7,00% (sette virgola, zero zero per cento) lordo su base annuale. Come chiarito dal Presidente della Società in occasione del Consiglio di Emissione, l'emissione del Prestito Obbligazionario è stata giustificata dalla necessità per Gequity di reperire risorse finanziarie volte ad estinguere "... l'indebitamento non ancora rimborsato derivante dal prestito obbligazionario in scadenza il 31 marzo 2021 denominato «Gequity S.p.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021» per l'ammontare effettivamente sottoscritto di euro 1.311.000,00 emesso dalla Società in data 8 febbraio 2016...".

Il Prestito Obbligazionario - come ivi specificato - è stato integralmente sottoscritto per conto del fondo di investimento denominato RiverRock Minibond Fund da parte di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF ("RiverRock" e/o "Obbligazionista").

Il Presidente espone, perciò, i motivi per i quali si ritiene opportuno aumentare il capitale sociale, nell'esercizio della richiamata delega, in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, in via inscindibile, per un importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero) e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., attraverso l'esercizio parziale della delega conferita all'organo

amministrativo della Società, mediante emissione di massime
n.

6.363.636

(seimilionitrecentosessantatremilaseicentotrentasei) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 (zero virgola zero ventidue) per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 (zero virgola zero zero duecentosettantuno) da imputare a capitale ed euro 0,01929 (zero virgola zero millenovecentoventinove) a sovrapprezzo con termine finale di sottoscrizione entro il 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque). Le Azioni di Nuova Emissione oggetto dell'Aumento di Capitale Riservato e sottoscritte da RiverRock avranno diritto regolare e, pertanto, attribuiranno al sottoscrittore pari diritti rispetto alle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione.

Proseguendo precisa che il prezzo di emissione è stato determinato tenendo conto tutte le prescrizioni di legge e, in particolare, l'art. 2441 comma 6 c.c..

Il presidente precisa che per l'aumento in oggetto trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2441 c.c e quanto previsto dall'art. 158 D.Lgs 58/1998 (TUF) e precisa altresì:

- che l'aumento è riservato a un numero di soggetti inferiori a 150 (centocinquanta);
- le nuove azioni, congiuntamente a quelle emesse nei 12 (dodici) mesi antecedenti rappresentano meno del 20% (venti per cento) del numero di azioni della stessa categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato.

L'aumento verrà eseguito con le modalità infra specificate senza la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo di offerta e quotazione, in virtù delle esenzioni previste dalla lettera a) e, ove occorrer possa b) comma 1 dell'art. 34-ter Regolamento emittenti e dall'art. 1, paragrafo 5, comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2017/1129.

Il presidente ricorda che le proposte di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c..

Il presidente richiama tutto quanto contenuto nella relazione degli amministratori oggetto della adottanda delibera che verrà allegata al presente verbale sotto la lettera "A".

Il Consiglio di Amministrazione, udite le proposte del Presidente, con voto espresso per appello nominale,

all'unanimità dei presenti delibera

- 1) ***di approvare il contenuto della Relazione illustrativa degli amministratori per l'aumento di capitale riservato come sopra allegata sotto la lettera "A";***



2) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratrice delegata e al consigliere in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla assunta delibera, autorizzandoli ad apportare le modifiche al presente atto eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad addivenire a tutte le pratiche ed atti occorrenti, e, in particolare, a trasmettere la relazione alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. affinché possa esprimere proprio parere ai sensi dell'art. 2441 comma 6 e 158 T.U.F..

La riunione viene sospesa alle ore 11 (undici) e minuti 40 (quaranta) al fine di dare modo all'organo amministrativo di dare esecuzione a quanto deliberato per poi proseguire la trattazione.

Alle ore 13 (tredici) e minuti 20 (venti) prosegue la trattazione, invariati i presenti.

Proseguendo la trattazione, il Presidente dà atto che la relazione sopra approvata è stata trasmessa ai sensi dell'art. 2441 comma 6 c.c. al Collegio Sindacale e alla Società di revisione e, previa ammonizione ex d.p.r. 445/2000 dichiara:

- Che il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, come da documentazione depositata presso la Società hanno rinunciato al termine di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 2441 comma 6 c.c. relativo al preventivo deposito della relazione;
- che il collegio sindacale ha rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni per esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- Che la Società di revisione Deloitte ha rinunciato come da documentazione depositata presso la società al termine di 45 giorni di cui all'art. 158 comma 1 T.U.F.;
- che il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale hanno rinunciato al termine di 15 (quindici) giorni relativo al deposito della relazione di congruità della società di revisione;
- che non si applica l'art. 158 comma 2 T.U.F. in quanto l'aumento in oggetto è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non ha luogo alcuna assemblea dei soci che abbia interesse alla messa a disposizione del pubblico dei documenti allegati;
- che il collegio sindacale ha espresso il proprio parere ex art. 2441 comma 6 c.c.;
- che la società di revisione Deloitte ha espresso il

proprio parere ex artt. 2441 comma 6 c.c. e 158 T.U.F. consegnando la relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

A questo punto interviene il Presidente del collegio sindacale che attesta che il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato e che non sussistono perdite rilevanti ai sensi di legge.

Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione,

- preso atto delle sopra citate rinunce ai termini e confermando la rinuncia da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione ai termini sopra richiamati;

- preso atto della relazione del collegio sindacale e della Società di Revisione, previa rinuncia ai termini, udite le proposte del Presidente, con voto espresso per appello nominale,

all'unanimità dei presenti delibera:

1) di aumentare in via inscindibile e a pagamento, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque), il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila virgola zero zero), mediante emissione di massime n. 6.363.636 (seimilionitrecentosessantatremilaseicentotrentasei) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 (zero virgola zero ventidue) per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 (zero virgola zero zero duecentosettantuno) da imputare a capitale ed euro 0,01929 (zero virgola zero millenovecentoventinove) a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., da riservare in sottoscrizione in favore di RiverRock che potrà sottoscriverle dal 30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventicinque) e con termine finale di sottoscrizione il 28 (ventotto) aprile 2025 (duemilaventicinque);

2) di modificare l'art. 5 dello statuto come segue:

"Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.379.415,54 (unmilionitrecentosettantanovemilaquattrocentoquindici virgola cinquantaquattro) ed è suddiviso in n. 509.872.970 (cinquecentonovemilioniottocentosettantaduemilanovecentosettanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche



in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega;

(d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività

ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisse la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.

Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.";

3) di approvare, omessane la lettura come consentito dall'unanimità dei presenti, il nuovo testo dello statuto;

4) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'amministratrice delegata e al consigliere in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla assunta delibera, autorizzandoli ad apportare le modifiche al presente atto eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, ad addivenire a tutte le pratiche ed atti occorrenti ivi incluso il potere di aggiornare l'art. 5 dello statuto in esecuzione del deliberato aumento mediante, a mero titolo esemplificativo, modifica del capitale e del numero delle azioni.



Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13 (tredici) e minuti 40 (quaranta)


Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:

- sotto la lettera "A" la Relazione Illustrativa degli Amministratori per l'aumento di capitale riservato;
 - sotto la lettera "B" il parere di congruità ex art. 2441, comma 6 c.c. da parte del collegio sindacale;
 - sotto la lettera "C" la Relazione della Società di Revisione sul prezzo di emissione delle azioni relative all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;
- sotto la lettera "D" lo statuto aggiornato alle deliberate modifiche.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto in data 1 (uno) luglio 2022 (duemilaventidue) alle ore 16 (sedici) e minuti 15 (quindici), in Milano, Via Gabrio Serbelloni n. 11. Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per dieci pagine e parte della undicesima sin qui.


Firmato Beatrice Maria Ratti di Desio Levi

ALLEGATO "A"
ΔC n. 593/431 ROP.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEGLI AMMINISTRATORI
PER L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO

redatta ai sensi degli artt. 2441, commi 5 e 6 e 2443 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), ed in conformità all'Allegato 3A, schemi n. 2 e n. 3 al medesimo Regolamento Emittenti



30 giugno 2022

GEQUITY

INDICE

1)	Premesse.....	4
2)	Descrizione e motivazione dell'Aumento di capitale.....	6
2.1	Illustrazione dell'Operazione.....	6
2.2	Motivazioni dell'Aumento di Capitale Riservato.....	10
2.3	Destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato.....	14
3)	Descrizione e motivazione dell'Aumento di capitale.....	14
4)	Motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione.....	14
5)	Determinazione del Prezzo di Emissione delle Azioni di Nuova Emissione.....	15
5.1	Approccio e Metodologia di Valutazione.....	15
5.2	Descrizione dei Metodi di Valutazione.....	17
6)	Disponibilità a sottoscrivere le Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato.....	18
7)	Periodo di Esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato.....	18
8)	Data di Godimento delle Azioni di Nuova Emissione.....	19
9)	Previsioni sulla Composizione dell'azionariato Rilevante e sull'Assetto di Controllo della Società a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato.....	19
9.1	Assetti Partecipativi a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato.....	19
9.2	Effetti dell'Aumento di Capitale sui Patti Parasociali Rilevanti ex Art. 122 TUF.....	19
10)	Rischi connessi agli effetti diluitivi della conversione.....	19
11)	Modifiche Statutarie.....	20




GEQUITY

Composizione degli Organi di Amministrazione e Controllo

Consiglio di Amministrazione

(nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020)

- ✓ **Luigi Stefano Cuttica**, Presidente e Amministratore Delegato
- ✓ **Irene Cioni**, Amministratore Delegato
- ✓ **Roger Olivieri**, consigliere

Collegio Sindacale

(nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 26 giugno 2020)


- ✓ **Michele Lenotti**, Presidente
- ✓ **Silvia Croci** (Sindaco Effettivo)
- ✓ **Massimo Rodanò** (Sindaco Effettivo)

- ✓ **Alessandro Loffredo** (Sindaco Supplente)
- ✓ **Laura Guazzoni** (Sindaco Supplente)

Società di Revisione

(nominata dall'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2021)

- ✓ **Deloitte & Touche S.p.A.**





1) Premesse

Signori Consiglieri, Signori Sindaci,

L'Assemblea degli Azionisti di Gequity S.p.A. ("Gequity", la "Società" o l' "Emittente") in data 6 settembre 2019 ("Assemblea") aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la delega ("Delega") per "... aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di massime n. 600.000.000 nuove azioni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8 del codice civile, ed anche con emissione di warrant e/o a servizio dei medesimi, il capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 nominali e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale...".

In particolare, la Delega ricomprendeva la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., per l'organo amministrativo di:

- (i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - (a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - (b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) dell'art. 2441 cod. civ.; e/o
 - (c) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e/o 8 dell'art. 2441 cod. civ. anche eventualmente al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari di cui al comma 1 dell'art. 114bis del TUF;
- (ii) abbinare gratuitamente a tutte le suddette azioni warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento;
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (ii);
- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle nuove azioni in mercati regolamentati italiani o esteri;
- (v) chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant di cui sopra in mercati regolamentati italiani o esteri;

il tutto per un ammontare nominale massimo di euro 20.000.000,00 (venti milioni virgola zero zero) e mediante l'emissione di massime n. 600.000.000 (seicento milioni) azioni ordinarie, da esercitarsi entro il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della Delega stessa (vale a dire il termine massimo di cui all'art. 2443 cod. civ.), con potere di determinare il prezzo di emissione secondo le norme di legge.

Con particolare riferimento alle principali motivazioni sulla base delle quali è stata conferita la Delega, nel fare espresso rinvio alle relazioni pubblicate in occasione della summenzionata Assemblea del 6 settembre 2019, reperibili sul sito internet della Società https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/archivio/?sf_paged=4, si ricorda come queste siano state ricondotte, tra le varie, alla possibilità per il Consiglio di Amministrazione (i) di reperire le

GEQUITY



risorse finanziarie atte a consentire lo sviluppo, la crescita ed il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico di Gequity, considerato il fatto che i mezzi finanziari sarebbero stati apportati a titolo di capitale sociale ed eventualmente di sovrapprezzo; (ii) di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

Ad ogni modo l'esercizio della Delega – come specificato in Assemblea – può essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale (concretatesi, rispettivamente, nell'acquisizione di determinate categorie di beni e nel collocamento a favore di determinate categorie di soggetti, il tutto come infra determinato) e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili.

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si è precisato, *inter alia*, che l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. può avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento, e/o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Gequity e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.



Peraltro, lo statuto di Gequity stabilisce che il capitale potrà, inoltre, essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, e anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Attraverso la Delega, il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ampia facoltà di individuare, di volta in volta, i destinatari dell'aumento, nei limiti di cui sopra, nonché del prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni (e degli eventuali warrant). Inoltre, si consente una decisa abbreviazione dei tempi di esecuzione delle operazioni di aumento di capitale, di stabilirne dimensioni in funzione delle specifiche opportunità e di ridurre il rischio di oscillazione dei corsi azionari tra il momento dell'annuncio e quello di delibera assembleare dell'operazione. A tal proposito va chiarito che:

- nel caso di aumento ai sensi del IV o V comma dell'art. 2441 cod. civ., il prezzo di emissione è determinato secondo quanto previsto al comma VI del medesimo articolo, previo parere di congruità della Società di Revisione;
- nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di esercizio dei warrant potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile.

La presente relazione ("Relazione") sarà trasmessa a CONSOB e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Gequity S.p.A. e sul sito internet della stessa <https://www.gequity.it/assemblea-degli-obbligazionisti/ultima-obbligazionisti/>, nonché presso Borsa



Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

2) Descrizione e motivazione dell'Aumento di capitale

2.1 Illustrazione dell'Operazione

Ai sensi dell'art. 2410 cod. civ., il Consiglio di Amministrazione – con delibera del 15 marzo 2021 in forma notarile reperibile sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/prestiti-obbligazionari/prestito-obbligazionario-2021-2024/> (“Consiglio di Emissione”) – ha emesso il prestito obbligazionario non convertibile di ammontare complessivo in linea capitale pari a euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero) composto da n. 56 (cinquantasei) obbligazioni (“Obbligazioni”) aventi un valore nominale unitario di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) ciascuna, denominato “*Gequity Bridgebond Insured Callable 2024*” (“Prestito Obbligazionario”).

Con il relativo regolamento (“Regolamento”) – reperibile sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/prestiti-obbligazionari/prestito-obbligazionario-2021-2024/> – si è precisato che il Prestito Obbligazionario avrebbe avuto una durata di anni 3, i titoli sarebbero stati emessi alla pari, l'emissione sarebbe avvenuta al 26 marzo 2021 ovvero, in subordine, all'iscrizione della delibera di emissione presso il competente Registro delle Imprese, il rimborso – fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o volontario di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento – sarebbe avvenuto in conformità alle scadenze previste nel piano di ammortamento finanziario allegato al Regolamento stesso e il saggio interesse veniva fissato al 7,00% (sette virgola, zero zero per cento) lordo su base annuale. Lo stesso Prestito Obbligazionario è stato, infine, garantito da un pegno di primo grado sulle numero 42 quote del Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo chiuso riservato denominato Fondo Margot, possedute dalla Società.

Come chiarito dal Presidente della Società in occasione del Consiglio di Emissione, l'emissione del Prestito Obbligazionario è stata giustificata dalla necessità per Gequity di reperire risorse finanziarie volte ad estinguere “... *l'indebitamento non ancora rimborsato derivante dal prestito obbligazionario in scadenza il 31 marzo 2021 denominato «Gequity S.p.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021» per l'ammontare effettivamente sottoscritto di euro 1.311.000,00 emesso dalla Società in data 8 febbraio 2016....*”.

Il Prestito Obbligazionario – come ivi specificato – è stato integralmente sottoscritto per conto del fondo di investimento denominato RiverRock Minibond Fund da parte di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF (“RiverRock” e/o “Obbligazionista”).

Ferme restando le caratteristiche del Prestito Obbligazionario descritte e contenute nel Verbale di Emissione nonché nel Regolamento a cui si rimanda (reperibili sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/prestiti-obbligazionari/prestito-obbligazionario-2021-2024/>), va precisato come l'art. 9 del Regolamento (Rimborso anticipato obbligatorio a favore degli Obbligazionisti in caso di Evento Rilevante) prevedesse alcuni casi, al verificarsi dei quali RiverRock avrebbe avuto il diritto e/o la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario (art. 9.1). Fra questi, vi era il mancato rispetto da parte della Società degli impegni assunti ai sensi dell'art. 13 del

GEQUITY



Regolamento stesso, secondo cui *“Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del presente Regolamento, l’Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a: [...] i) far sì che siano rispettati i parametri finanziari indicati nell’Allegato 3 al presente Regolamento, a ciascuna delle rispettive scadenze nel medesimo allegato previste...”* (art. 9.2).

Tra i parametri finanziari presi in considerazione vi è quello afferente il rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity (il “Gruppo”) e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties), che si decideva di individuare e mantenere ad un valore pari a 3.0 volte (“Parametro Finanziario”). La verifica del rispetto di tale parametro è prevista con cadenza annuale, in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno.

Ebbene, in data 26 gennaio 2022, Gequity ha comunicato all’Obbligazionista che il Parametro Finanziario relativo all’esercizio 2021 (che avrebbe dovuto essere calcolato entro la fine di aprile 2022 a seguito dell’approvazione del bilancio 2021) sarebbe stato probabilmente disatteso (si veda il comunicato stampa del 26 gennaio 2022 reperibile sul sito internet della Società https://www.gequity.it/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/?sft_myproduct_tags=2022&sf_paged=2).

In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Gequity – in tale data – ha dovuto prendere atto di come, alla luce delle performance registrate negli ultimi mesi dalla controllata HRD Training Group S.r.l. (“HRD”), risultate inferiori rispetto alle attese anche in conseguenza degli effetti negativi prodotti dal prolungamento della pandemia da Covid-19, fosse possibile, sulla base dei dati disponibili, che il Parametro Finanziario non venisse rispettato in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021.

Il suddetto organo, pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con l’Obbligazionista, ha inviato in pari data una comunicazione a RiverRock, nella quale ha richiesto la concessione di una deroga in merito al rispetto del Parametro Finanziario laddove, in sede di verifica annuale da effettuarsi in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021 e, quindi, entro il 30 aprile 2022, si fosse appurato il mancato rispetto del suddetto covenant. Allo stesso tempo, la Società, tenuto conto della necessità di preservare la continuità aziendale, come di seguito meglio descritta, in via prudenziale ha avanzato anche la richiesta di riscadenzare le rate di rimborso del Prestito Obbligazionario previste nell’Allegato 1 del Regolamento. In dettaglio, si è chiesto a RiverRock di posticipare di dodici mesi il rimborso integrale del Prestito Obbligazionario quanto alla quota capitale: quindi dal 26 marzo 2024 (data ultima attualmente prevista nell’Allegato 1 del Regolamento) al 26 marzo 2025.

Nei mesi successivi il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell’effettiva impossibilità per la Società di rispettare il Parametro Finanziario, nonché della necessità, in ogni caso, di preservare e garantire la continuità aziendale attraverso un riscadenzamento del piano di rimborso del Prestito Obbligazionario con prima rata da corrispondere da giugno 2023, invece che da giugno 2022.

A seguito della suddetta richiesta – come già comunicato al mercato con comunicato stampa del 19 maggio 2022 (reperibile sul sito internet della Società è <https://www.gequity.it/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/>) – è stato, quindi, raggiunto un accordo con l’Obbligazionista i



GEQUITY

cui termini sono stati confermati in occasione della seduta consiliare del 19 maggio 2022 ("Accordo Postergazione Rimborso").

I termini dell'Accordo Postergazione Rimborso sono i seguenti:

- 1) RiverRock rinuncia, in relazione all'esercizio 2021, a far valere il Parametro Finanziario (PFN consolidata Gruppo Gequity/EBITDA HRD Training Group (ante royalties) = 3.0 volte) e, conseguentemente, a qualsiasi diritto e pretesa che lo stesso avrebbe avuto ai sensi dei termini e condizioni del Regolamento;
- 2) l'Obbligazionista acconsente, pertanto, a modificare il piano di rimborso del capitale del Prestito Obbligazionario posticipando le rate di dodici mesi, con data di pagamento finale (i.e. data di scadenza) 26 marzo 2025 anziché 26 marzo 2024. Pertanto, il piano di rimborso del capitale di cui all'allegato 1 del Regolamento, è modificato come segue:

Periodo	Scadenza	Residuo Ante	Giorni	Quota Capitale	Quota Interessi	Rata Netta	Residuo finale	Divisa	Tasso di giornaliero	% Pagamento
MANIPOLAZIONE	26/03/2021	1.400.000,00					1.400.000,00	EUR		
1	26/03/2022	1.400.000,00	365	-	99.361,11	99.361,11	1.400.000,00	EUR	7,10%	0%
2	26/06/2022	1.400.000,00	92	-	25.044,44	25.044,44	1.400.000,00	EUR	1,79%	0%
3	26/09/2022	1.400.000,00	92	-	25.044,44	25.044,44	1.400.000,00	EUR	1,79%	0%
4	26/12/2022	1.400.000,00	91	-	24.772,22	24.772,22	1.400.000,00	EUR	1,77%	0%
5	26/03/2023	1.400.000,00	90	-	24.500,00	24.500,00	1.400.000,00	EUR	1,75%	0%
6	26/06/2023	1.400.000,00	92	100.000,00	25.044,44	125.044,44	1.300.000,00	EUR	1,79%	7%
7	26/09/2023	1.300.000,00	92	200.000,00	23.255,56	223.255,56	1.100.000,00	EUR	1,79%	14%
8	26/12/2023	1.100.000,00	91	200.000,00	19.463,89	219.463,89	900.000,00	EUR	1,77%	14%
9	26/03/2024	900.000,00	91	300.000,00	15.925,00	315.925,00	600.000,00	EUR	1,77%	21%
10	26/06/2024	600.000,00	92	150.000,00	10.733,33	160.733,33	450.000,00	EUR	1,79%	11%
11	26/09/2024	450.000,00	92	150.000,00	8.050,00	158.050,00	300.000,00	EUR	1,79%	11%
12	26/12/2024	300.000,00	91	150.000,00	5.308,33	155.308,33	150.000,00	EUR	1,77%	11%
13	26/03/2025	150.000,00	90	150.000,00	2.625,00	152.625,00	-	EUR	1,75%	11%
			1.461	1.400.000	309.128	1.709.128				

Il posticipo delle date di pagamento non comporterà l'interruzione di alcun tipo di maturazione degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni al tasso corrente del 7%, inclusi gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo o mancato pagamento.

- 3) a fronte della suddetta posticipazione, la Società ha riconosciuto all'Obbligazionista un diritto di opzione ("Call Option") esercitabile per il periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2025, su un numero massimo di proprie azioni che saranno di nuova emissione ("Azioni Gequity") per un controvalore massimo complessivo fino a Euro 140.000,00: le Azioni Gequity saranno emesse ad un prezzo di sottoscrizione per azione pari al prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi (la cui decorrenza è stata successivamente individuata dal 27 dicembre 2021) risultante dalla quotazione effettuata dalla relativa borsa di quotazione ("Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione").
- 4) ai fini della Call Option, il Consiglio di Amministrazione di Gequity, previa convocazione e tenuta dell'Assemblea degli obbligazionisti per la modifica del Regolamento nei termini sopra indicati, dovrà deliberare il relativo aumento di capitale entro e non oltre il 30 giugno 2022 e in conformità ai requisiti di cui all'art. 2441 cod. civ. e ad ogni altra legge applicabile;
- 5) la Call Option potrà essere esercitata da RiverRock solo se le Obbligazioni non saranno state rimborsate interamente prima del 30 giugno 2022. Di converso, dopo detta data, la Call Option rimarrà valida e pienamente efficace indipendentemente da qualsiasi rimborso anticipato delle Obbligazioni, parziale o totale per qualsivoglia ragione, o da qualsiasi escussione della garanzia relativa alle Obbligazioni, o da qualsiasi procedura concorsuale dell'Emittente (in questo ultimo caso, fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla normativa applicabile);
- 6) a seguito dell'esercizio della Call Option, le Azioni Gequity assegnate a RiverRock saranno libere da ogni diritto e/o gravame di terze parti a seguito del pagamento dell'importo corrispondente al

GEQUITY



Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione. L'Obbligazionista sarà iscritto nel registro degli Azionisti della Società come titolare delle Azioni Oggetto di Opzione e gli sarà contestualmente rilasciato gratuitamente il certificato azionario relativo alle Azioni Oggetto di Opzione assegnate.

- 7) le Azioni Gequity da emettere a seguito dell'esercizio della Call Option:
- saranno emesse interamente liberate;
 - risulteranno della stessa categoria e presenteranno le medesime caratteristiche (saranno, quindi, interamente fungibili) rispetto alle azioni dell'Emittente già quotate sul mercato regolamentato Euronext Milano di Borsa Italiana S.p.A.;
 - avranno i diritti previsti dallo statuto; e
 - concorreranno a qualsiasi dividendo o altra distribuzione che sia stata precedentemente annunciata o dichiarata, se la data entro la quale il titolare delle azioni deve essere registrato per partecipare a tale dividendo o distribuzione sia successiva alla data di emissione delle Azioni Gequity.
- 8) la Call Option sarà liberamente trasferibile da RiverRock a qualsiasi soggetto terzo senza che sia necessario il consenso della Società;
- 9) in relazione al pegno a garanzia delle Obbligazioni, questo rimarrà valido ed efficace nella sua interezza fino al completo rimborso delle Obbligazioni. Pertanto, per chiarezza, a seguito della modifica del piano di rimborso del capitale di cui al precedente art. 2, il pegno si intenderà esteso fino alla data di pagamento finale così come posticipata (ossia il 26 marzo 2025).

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Gequity – tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo Postergazione Rimborso e quindi della Call Option – è tenuto ad esercitare parzialmente la Delega conferita dall'Assemblea, aumentando il capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, per un importo massimo di euro 140.000,00 (centoquarantamila,00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli artt. 2441, V e VI comma e 2443, I comma cod. civ., al prezzo di Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria Gequity pari alla media aritmetica dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati ("Volume Weighted Average Price" – VWAP) delle azioni degli ultimi sei mesi (27 dicembre 2021 – 24 giugno 2022), risultante dalla quotazione effettuata dalla relativa borsa di quotazione ("Prezzo di Emissione"), di cui euro 0,00271 da imputare a capitale sociale ed euro 0,01929 a titolo di sovrapprezzo, come previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie ("Azioni di Nuova Emissione"), aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, la cui sottoscrizione e liberazione sono riservate a RiverRock ("Aumento di Capitale Riservato").

L'Obbligazionista potrà sottoscrivere, in un'unica soluzione, le Azioni di Nuova Emissione in qualsiasi momento nel periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2025 ("Periodo di Esercizio"), data fissata in considerazione della data di pagamento finale delle Obbligazioni così come modificata (ossia il 26 marzo 2025), nonché del periodo di grazia di 20 giorni lavorativi previsto dal Regolamento. La Call Option rimarrà valida e pienamente efficace indipendentemente da qualsiasi rimborso anticipato delle Obbligazioni, parziale o totale per qualsivoglia ragione, o da qualsiasi escussione della garanzia relativa alle Obbligazioni, o da qualsiasi procedura concorsuale in cui potrebbe essere coinvolta Gequity (in questo ultimo caso, fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla normativa applicabile).



2.2 Motivazioni dell'Aumento di Capitale Riservato

Come sopra anticipato, la Società – per le motivazioni già espresse in occasione dei Consigli di Amministrazione del 26 gennaio 2022 e del 19 maggio 2022 (vedi comunicati stampa reperibili sul sito internet della Società https://www.gequity.it/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/?_sft_my-product_tags=2022&sf_paged=2 e <https://www.gequity.it/comunicati-stampa/archivio-comunicati-stampa/>) ha preso atto di non poter rispettare l'impegno di cui all'art. 13(i) del Regolamento afferente il rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties) stabilito a 3.0 volte.


Ciò avrebbe comportato la possibilità per RiverRock – ai sensi del sopracitato art. 9 Regolamento – di chiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario per la somma complessiva di euro 1,4 milioni. Circostanza questa che avrebbe causato una rilevante criticità di natura sostanzialmente finanziaria atta a pregiudicare la stessa continuità aziendale di Gequity, la cui possibilità di far fronte positivamente alla richiesta dell'Obbligazionista non sarebbe stata affatto scontata tenuto conto delle risorse allo stato disponibili, le quali risultano essere condizionate dal particolare momento che sta caratterizzando, tra i vari, anche il settore di riferimento del Gruppo di cui fa parte l'Emittente.

Come già descritto dagli Amministratori nel comunicato stampa del 23 maggio 2022 e ai paragrafi "Continuità Aziendale" delle note illustrative al bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 e "Valutazioni degli Amministratori sulla continuità aziendale" della relazione sulla gestione ai medesimi bilanci, tale operazione si è resa necessaria per garantire alla Società di continuare ad operare secondo il presupposto della continuità aziendale nell'orizzonte temporale futuro di dodici mesi dalla data di approvazione del suddetto bilancio.

A tal proposito, come indicato nei citati paragrafi delle note illustrative e della relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 maggio 2022 pubblicati il successivo 7 giugno (vedi sito internet <https://www.gequity.it/bilanci-e-presentazioni/>), dopo aver analizzato dettagliatamente la situazione economico-patrimoniale della Società, la redditività attuale e attesa sulla base dell'aggiornamento del Business Plan 2021-2026 (il "Business Plan di Gruppo"), il totale indebitamento finanziario e la posizione debitoria, oltre ai flussi di cassa dei successivi dodici mesi ("Proiezioni"), così come il contesto economico di periodo e i rischi a cui il business della Società e del Gruppo sono sottoposti in un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, gli Amministratori hanno ritenuto che la Società avesse la capacità di continuare ad operare nel presupposto della continuità aziendale, sebbene sussistessero eventi e circostanze che indicavano l'esistenza di un'incertezza significativa – connessa alla copertura del fabbisogno finanziario riferito ai dodici mesi successivi all'approvazione del bilancio, che potevano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo laddove non si fossero verificati determinati eventi futuri, caratterizzati da elementi di incertezza in quanto presupponevano anche il coinvolgimento e con l'assenso di soggetti terzi rispetto al Gruppo – che gli Amministratori ritenevano peraltro ragionevolmente superabili come nel seguito meglio chiarito.

Gli Amministratori hanno dato atto che la principale criticità legata alla continuità aziendale della Società derivava dal rischio di liquidità, connesso al fabbisogno finanziario necessario per far fronte alle obbligazioni di pagamento nell'orizzonte temporale preso a riferimento per la valutazione della ricorrenza del presupposto della continuità aziendale. Gli Amministratori hanno indicato che, sulla base del Business Plan di Gruppo, non erano previsti nel breve termine, e comunque nell'orizzonte

GEQUITY



dei successivi dodici mesi, flussi di liquidità da dividendi delle controllate del segmento *Education* con conseguente impossibilità di coprire con gli stessi i fabbisogni connessi ai costi di funzionamento della Società, pur se i risultati attesi nel periodo 2022-2023 risultavano tendenzialmente in miglioramento rispetto a quelli consuntivati negli esercizi 2020 e 2021.

Inoltre, gli Amministratori hanno rilevato come i risultati negativi conseguiti dal segmento *Education* nel corso dell'esercizio 2021 non abbiano consentito al management di avviare quel processo di aggregazione e di "*business combination*" ritenuto necessario per raggiungere un adeguato dimensionamento che consenta l'equilibrio economico-finanziario del Gruppo.

A seguito di quanto sopra esposto, sulla base totale indebitamento finanziario e degli ulteriori fabbisogni rinvenienti dalle proiezioni derivanti dalla gestione operativa e finanziaria nell'arco temporale di almeno dodici mesi dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, periodo di valutazione per la continuità aziendale, gli Amministratori hanno individuato fonti di copertura finanziaria necessarie per mantenere l'equilibrio finanziario – tenendo in considerazione la necessità di rimborso del prestito obbligazionario di Euro 1.426 mila – principalmente derivanti da:

- raggiungimento dei risultati previsti dal business plan dalle controllate del segmento *Education* e pertanto del Business Plan di Gruppo che consentiranno alle stesse di finanziare Gequity in corso d'anno tramite finanziamenti;
- liquidazione delle quote del Fondo Margot in scadenza entro il 31 dicembre 2022 e prorogabile da parte della società di gestione Castello SGR, ovvero la cessione delle quote laddove la scadenza del fondo fosse prorogata oltre il termine previsto, ad un valore di realizzo in linea con quanto previsto nelle Proiezioni;
- accoglimento da parte di Equitalia dell'istanza di rateizzazione di due nuove cartelle esattoriali per un totale di Euro 222 mila;
- pagamento da parte di Believe S.p.A., controllante di Gequity, di Euro 200 mila relativi ad un debito pregresso nei confronti di RR Brand S.r.l., controllata da Gequity, e necessari a quest'ultima per sostenere finanziariamente Gequity per pari importo.

Le sopracitate azioni per il reperimento delle fonti di copertura del fabbisogno finanziario riferito ai dodici mesi successivi a quello di approvazione del bilancio risultano caratterizzate da elementi di incertezza, in quanto presuppongono il coinvolgimento e l'assenso di soggetti terzi rispetto al Gruppo, che sono state analizzate dagli Amministratori i quali hanno approfondito e valutato i rischi associati a ciascun evento ponderando, in caso, le azioni che gli stessi potrebbero attuare qualora alcune delle assunzioni non dovessero realizzarsi.

In particolare, in sede di redazione del bilancio 2021 gli Amministratori hanno individuato i seguenti fattori di rischio:


- *raggiungimento dei risultati previsti dal Business Plan di Gruppo*: a seguito delle mutate condizioni di mercato e alla luce dei risultati largamente sotto le attese registrati nel 2021, le Proiezioni del segmento *Education* erano state aggiornate - con assunzioni più conservative ed in linea con i dati consuntivi realizzati nei primi tre mesi del 2022 - dal management di HRD Training Group S.r.l. e RR Brand S.r.l. che vanta un'esperienza trentennale nel settore e che

GEQUITY

- aveva fatto validare i principali driver di crescita del Business Plan da Arthur D. Little senza che da allora fossero emersi elementi tali da non ritenerli ancora validi.
- *realizzo delle quote del Fondo Margot*: la società di gestione Castello SGR si è attivata al fine di smobilizzare gli asset presenti nel Fondo Margot per liquidare lo stesso entro la naturale scadenza del 31 dicembre 2022 salvo proroga della durata del fondo da comunicare entro il 30 giugno 2022. Alla data di approvazione del bilancio e ad oggi, la Società non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte della società di gestione per l'estensione della durata del Fondo. Nondimeno, laddove tale richiesta pervenisse, gli Amministratori procederanno alla cessione delle quote del Fondo che dovrà avvenire a condizioni minime che soddisfino le necessità finanziarie della Società. A tal scopo, gli Amministratori hanno richiesto ad un advisor terzo indipendente di produrre una *fairness opinion* che fornisca il *fair value* delle quote anche in caso di cessione a pronti delle stesse sul mercato, includendo tale valore nelle Proiezioni utilizzate per la conferma della continuità aziendale.
 - *accoglimento da parte di Equitalia dell'istanza di rateizzazione delle nuove cartelle esattoriali*: Gequity nel corso degli ultimi anni ha fatto istanza di rateizzazione di alcune cartelle esattoriali e la richiesta è sempre stata accolta dall'Agenzia delle Entrate. Poiché la documentazione che verrà allegata all'istanza di rateizzazione delle nuove cartelle esattoriali non presenta particolari criticità, gli Amministratori ritengono che sia ragionevole che l'istanza sia accolta.
 - *puntuale rispetto dei pagamenti previsti da parte di Believe S.p.A.*: Believe S.p.A. da quando è diventata azionista di maggioranza di Gequity nel 2017 ha sempre rispettato gli impegni assunti, onorando le garanzie rilasciate. Si ricorda infatti che, fino alla data di redazione della presente relazione, la controllante ha versato a Gequity complessivamente Euro 2.750 mila (di cui Euro 390 mila nel 2021 e Euro 300 mila nel 2022). Pertanto, gli Amministratori hanno ritenuto che, pur nel contesto di incertezza dei risultati futuri, non vi fossero elementi tali da far dubitare circa la capacità di Believe S.p.A. di adempiere al pagamento dell'importo dovuto a RR Brand S.r.l. pari a Euro 200 mila, consentendo a quest'ultima di finanziare Gequity per pari ammontare.

In considerazione della ragionevole aspettativa che le azioni attualmente in corso e in fase di definizione in ordine alle sopracitate fonti di copertura finanziaria vengano perfezionate con tempistiche coerenti con i fabbisogni finanziari, anche alla luce del buon esito delle azioni di rifinanziamento e riscadenziamento già realizzate, pur in presenza delle significative incertezze sopra richiamate, in sede di redazione del bilancio 2021, gli Amministratori hanno ritenuto che sia ragionevole che le stesse possano essere risolte consentendo di realizzare i flussi di liquidità espressi nelle Proiezioni, necessari per il mantenimento di operatività in continuità aziendale.

Nella relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, è parimenti evidenziato dagli Amministratori che il Business Plan di Gruppo approvato in data 23 maggio 2022, preliminarmente al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, prevede una progressiva crescita di fatturato e marginalità che porterà all'equilibrio economico-finanziario del Gruppo solo a partire dalla fine del 2023. Fino a quel momento, ma in un orizzonte temporale successivo ai prossimi dodici mesi, Gequity dovrà continuare a dipendere da risorse esogene che non necessariamente potranno derivare dall'azionista di maggioranza Believe S.p.A., come è successo fino ad oggi. Inoltre, viene indicato come le condizioni del mercato dei capitali (con particolare riferimento alle asset class maggiormente colpite dall'evoluzione della pandemia da Covid19) e del mercato immobiliare cui il Fondo Margot si riferisce, continuano a rimanere instabili e ciò potrebbe comportare potenziali effetti significativi, ad oggi difficilmente prevedibili, sui tempi e sui valori delle dismissioni immobiliari e delle



GEQUITY



sopracitate attività di finanziamento previste nelle Proiezioni, nonché sulla valorizzazione dell'attivo immobiliare. In tale contesto, gli Amministratori hanno dichiarato che avrebbero svolto un costante e periodico monitoraggio sull'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune e tempestive determinazioni correttive al fine di salvaguardare la prospettiva della continuità aziendale della Società e del Gruppo. Ciò in quanto le azioni precedentemente descritte per la copertura del fabbisogno finanziario, avrebbero potuto non raggiungere, nel valore o nei tempi, quanto contemplato nelle Proiezioni.

Considerato quanto appena riportato, dar esecuzione all'Accordo Postergazione Rimborso e, quindi, procedere con l'Aumento di Capitale Riservato nei termini sopra descritti (par. 2.1), consente alla Società di poter gestire il periodo attuale allentando quella pressione finanziaria che invece ci sarebbe stata con diretto beneficio, anche per tutti gli stakeholder aziendali.

In particolare, l'Accordo Postergazione Rimborso precisa anche che la Call Option accorda a RiverRock il diritto di sottoscrivere l'aumento di capitale dal 30 giugno 2022 fino al 28 aprile 2025 come "contropartita" per l'aver acconsentito alla rinuncia e alla modifica a favore dell'Emittente (i.e. rinuncia alla richiesta di rimborso anticipato e modifica del piano di rimborso) a titolo oneroso e non gratuito ed è appunto questa la motivazione dell'Accordo in oggetto. Grazie all'Accordo Postergazione Rimborso, con l'esercizio della Call Option da parte di RiverRock, la Società potrà infatti incamerare nuova liquidità da impiegare, in tutto o in parte, al servizio dei costi di struttura e dell'aggiornamento del Business Plan di Gruppo come approvato in data 23 maggio 2022, consentendo all'attuale management di continuare nell'implementazione dell'attività di impresa secondo i principi e gli obiettivi che si sono assunti, che con le disponibilità di liquidità previste dalle Proiezioni, non sono ulteriormente realizzabili.

In tale contesto, gli Amministratori hanno definito appunto di accordare la Call Option in relazione all'interesse della Società di ottenimento della proroga del piano di rientro come stabilito all'allegato 1 del Regolamento per il periodo di dodici mesi; il tutto nei termini descritti, potrà consentire all'attuale organo amministrativo di superare eventuali criticità connesse e relative al piano di cassa aziendale sulla cui tenuta si fonda la continuità aziendale della Società.

In ragione dell'interesse della Società al compimento dell'operazione, l'Accordo Postergazione Rimborso prevede che il diritto di opzione possa essere esercitato da RiverRock fino al 28 aprile 2025: situazione che potrà consentire a RiverRock di sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato al prezzo che verrà fissato il 30 giugno 2022 lungo l'intero periodo in cui l'opzione potrà essere esercitata. Pertanto, l'Obbligazionista sottoscriverà presumibilmente il relativo aumento di capitale qualora lo riterrà conveniente alla luce degli eventuali scostamenti, a sé favorevoli, che il titolo dovesse avere al momento dell'esercizio rispetto al Prezzo di Emissione. Scostamenti che alla data odierna non sono determinabili in quanto ancorati a fluttuazioni del titolo nel periodo di riferimento allo stato non prevedibili. Poiché, come già indicato, il vantaggio che ne consegue per RiverRock in caso di esercizio dipenderà dall'andamento futuro del titolo lungo il periodo antecedente l'esercizio del diritto di opzione, non è possibile determinarne la misura in via anticipata né effettuare confronti con operazioni similari al fine di verificare se il vantaggio risulti o meno comparabile a quello di altre operazioni.

D'altro canto, come meglio si dirà successivamente, l'eventuale esercizio della Call Option da parte di RiverRock non comporterà modifiche significative circa gli attuali assetti proprietari posto che il



suo impatto sul capitale sociale si attesterebbe al 1,2327% determinando una diluizione degli azionisti del tutto trascurabile.

2.3 Destinazione dell'Aumento di Capitale Riservato

Si prevede che, ove l'Aumento di Capitale Riservato venisse interamente sottoscritto da RiverRock, il patrimonio netto di Gequity si incrementerà sino ad un massimo di euro 140.000,00.

L'entità dell'Aumento di Capitale Riservato non è, pertanto, significativa rispetto al patrimonio netto della Società e, nel caso di sua sottoscrizione integrale, l'incremento del patrimonio netto sarebbe di circa l'1,41% sul valore dello stesso risultante dopo l'aumento di capitale.

Le risorse ottenibili con l'Aumento di Capitale non sono destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'attuale indebitamento finanziario di Gequity ovvero del Gruppo di cui questa fa parte il quale, per l'effetto, rimane quello indicato nei documenti di bilancio pubblicati in data 27 maggio 2022 in vista dell'Assemblea degli Azionisti del 28 giugno 2022 (reperibili sul sito internet della Società <https://www.gequity.it/assemblea-degli-azionisti/ultima/>).

Come anticipato nel paragrafo che precede, le stesse saranno invece dirette, in tutto o in parte, al servizio dei costi di struttura e dell'aggiornamento del Business Plan di Gruppo come approvato in data 23 maggio 2022, consentendo all'attuale management di continuare nell'implementazione dell'attività di impresa secondo i principi e gli obiettivi che si sono assunti, che con le disponibilità di liquidità previste dalle Proiezioni, non sono ulteriormente realizzabili.

3) Consorzi di Garanzia e/o di Collocamento e eventuali altre forme di Collocamento

Atteso che l'Aumento di Capitale Riservato è interamente riservato a RiverRock nei termini sopra indicati, non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento, né altre forme di collocamento in relazione alle Azioni di Nuova Emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale Riservato.


4) Motivazioni dell'esclusione del diritto di opzione

Come indicato dall'art 2441, comma quinto, del Codice Civile "*Quando l'interesse della Società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale*", l'Emittente ha la possibilità di escludere il diritto di opzione degli Azionisti. Nel presente paragrafo, ai fini di una maggiore comprensione dell'aumento di capitale, si riportano le considerazioni che hanno condotto gli Amministratori della Società a ritenere che sia presente un interesse della stessa che giustifichi l'approvazione dell'Aumento di Capitale Riservato con esclusione del diritto di opzione agli Azionisti, destinandolo esclusivamente a RiverRock.

La scelta di riservare la sottoscrizione dell'Aumento Riservato a RiverRock è legata alla necessità per la Società di dar esecuzione all'Accordo Postergazione Rimborso sopra citato, con l'obiettivo di riuscire a gestire il periodo attuale allentando la pressione finanziaria di cui si è data menzione nei paragrafi precedenti, consentendo alla Società di operare in continuità aziendale.

Il diritto da parte della Società di fissare un prezzo minimo di sottoscrizione stabilisce in ogni caso il limite massimo di diluizione per gli Azionisti attuali e garantisce la necessaria autonomia nella

GEQUITY



gestione dell'aumento in parola. Pertanto, l'effetto diluitivo per gli Azionisti attuali della Società sarà pari a quanto ribadito al successivo punto 10 ("Rischi connessi agli effetti diluitivi della conversione").

I vantaggi per la Società derivanti dall'utilizzo di un collocamento con esclusione del diritto di opzione a favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF sono, quindi, principalmente rappresentati:

- da un più rapido ottenimento delle risorse finanziarie necessarie ad allentare la pressione finanziaria nell'immediato periodo;
- dall'incamerare nuova liquidità da impiegare, in tutto o in parte, al servizio dei costi di struttura e dell'aggiornamento del Business Plan di Gruppo, come approvato in data 23 maggio 2022, consentendo all'attuale management di continuare nell'implementazione dell'attività di impresa secondo i principi e gli obiettivi che si sono assunti, che con le disponibilità di liquidità previste dalle Proiezioni, non sono ulteriormente realizzabili.

5) Determinazione del Prezzo di Emissione delle Azioni di Nuova Emissione

5.1 Approccio e Metodologie di Valutazione


In considerazione delle ragioni sottese all'Aumento di Capitale Riservato e dei termini dell'Accordo Postergazione Rimborso, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il Prezzo di Emissione in euro 0,022 per ciascuna Azione di Nuova Emissione, di cui euro 0,00271 da imputare a capitale sociale ed euro 0,01929 a titolo di sovrapprezzo.

Di conseguenza, in esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato potranno essere emesse massime n. 6.363.636 nuove Azioni di Nuova Emissione corrispondenti all'1,2327% del capitale sociale.

Nella determinazione del Prezzo di Emissione, frutto delle negoziazioni dirette intraprese con l'Obbligazionista in sede di finalizzazione dell'Accordo Postergazione Rimborso, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto, tra l'altro, della peculiarità del rapporto con RiverRock il quale ha preteso, forte dell'effettiva inosservanza degli impegni ex art. 13.1(i) del Regolamento, che il Prezzo di Emissione fosse determinato entro il 30 giugno 2022.

Per l'individuazione del criterio di determinazione del Prezzo di Emissione, il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni analoghe sul mercato nazionale, tenendo conto altresì delle applicabili disposizioni del codice civile. Al fine di individuare criteri il più possibile obiettivi, è parso quindi opportuno tenere conto di precedenti operazioni analoghe di emissione di nuove azioni in Italia e delle relative modalità di esecuzione.

In considerazione di quanto sopra e sulla base delle ulteriori motivazioni illustrate di seguito, il Consiglio di Amministrazione – d'intesa con l'Obbligazionista – ha convenuto di assumere, quale riferimento temporale per la determinazione del Prezzo di Emissione, i valori di borsa del titolo Gequity fatti registrare nei sei mesi decorrenti dalla data del 27 dicembre 2021 sino alla data del 24 giugno 2022, escludendo altre metodologie di valutazione che si discostassero in modo significativo





da tale andamento, facendone poi la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi.

Per la determinazione del Prezzo di Emissione, la Società, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, ha considerato – oltre che il prezzo di Borsa – anche diversi altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa, tra i quali (i) la recente evoluzione del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell’operazione, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della Società, (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell’operazione, quali la dimensione dell’offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l’operazione.

Sebbene il prezzo del titolo Gequity nel periodo sopra indicato sia stato considerato il criterio prevalente per la determinazione del Prezzo di Emissione, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì verificato:

- (i) l’andamento del titolo Gequity nel periodo di riferimento in prossimità della riunione del 30 giugno 2022;
- (ii) l’effettivo impatto che l’esercizio della Call Option avrebbe comunque comportato sul capitale sociale e sul patrimonio netto della Società, nonché sul business d’impresa;
- (iii) la necessità di applicazione di eventuali criteri di controllo.

Si richiama la circostanza che l’operazione di Aumento di Capitale Riservato si inquadra esclusivamente in un contesto di gestione del Prestito Obbligazionario i cui termini secondo il Regolamento, in assenza dell’Accordo Postergazione Rimborso, avrebbero potuto comportare il suo rimborso integrale e così generare quella tensione finanziaria di cui si è già detto sopra, compromettendo la continuità aziendale della Società. In tali premesse il management ha fissato il Prezzo di Emissione contemperando, da un lato, l’interesse dell’Azienda a non frustrare il valore del titolo al di sotto delle medie di quotazione semestrali di borsa e, dall’altro, quello dell’Obbligazionista ad ottenere un vantaggio dal *waiver* sul Parametro Finanziario e sul riscadenzamento del piano di rientro come originariamente concordato.

Conseguentemente, secondo quanto statuito dall’articolo 2441, sesto comma, del codice civile, il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato *“in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in Borsa, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre”*. Con riguardo all’espressione *“valore del patrimonio netto”*, la dottrina ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi non al patrimonio netto contabile, quanto piuttosto al valore corrente del capitale economico della Società.

In merito al riferimento relativo all’ *“andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre”*, la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che non debba comunque farsi necessariamente riferimento ad una media delle quotazioni del semestre, bensì anche a più limitati periodi di riferimento, a seconda delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre al fine di individuare il valore corrente della società emittente. In ogni caso, stanti le caratteristiche del titolo della Società, il Consiglio di Amministrazione ha comunque ritenuto di attestarsi nel *“periodo codicistico”* (6 mesi).



5.2 Descrizione dei Metodi di Valutazione

- Metodo delle quotazioni di borsa.

Il metodo delle quotazioni di borsa consiste nel riconoscere alla società oggetto di valutazione un valore pari a quello attribuitole dal mercato nel quale le sue azioni sono trattate, individuando negli effettivi prezzi espressi dal mercato un indicatore del valore del capitale economico. Tale criterio ipotizza l'efficienza del mercato in cui la società è quotata e si traduce nella possibilità di identificare il valore economico della stessa con il valore espresso dai corsi borsistici, rilevati in opportuni periodi temporali.

Tenuto conto che il predetto aumento di capitale risponde all'esigenza di dare esecuzione all'Accordo Postergazione Rimborso, la Società ha compiuto già le relative valutazioni in merito alla congruità del prezzo in tale occasione, alla luce degli effetti positivi che dallo stesso l'Emittente potrà trarre.

Invero, considerati i valori di mercato, nonché la contingenza di periodo che rileva (post Covid) il metodo della Quotazione di Borsa è risultato il criterio ottimale e scevro da implicazioni sul quale riconoscere l'aumento di capitale tenuto conto che non è previsto alcuno sconto sul valore di emissione.


Peraltro, non può sfuggire come l'Aumento di Capitale Riservato risponda all'esigenza – cristallizzata attraverso l'Accordo Postergazione Rimborso – di evitare l'“accelerazione” del rimborso del Prestito Obbligazionario ai sensi del sopracitato art. 9 Regolamento che avrebbe comportato una serie di conseguenze negative per l'Emittente come sopra meglio descritte.

Il relativo valore, pertanto, è stato negoziato direttamente con l'Obbligazionista nell'ottica di contemperazione degli interessi come sopra descritti, ossia da un lato, quello della Società a non frustrare il valore del titolo al di sotto delle medie di quotazione semestrali di borsa e, dall'altro, quello dell'Obbligazionista ad ottenere un vantaggio dal *wavier* sul Parametro Finanziario e sul riscadenzamento del piano di rientro come originariamente concordato.

In ogni caso, alla luce di quanto stabilito dall'art. 2441, VI comma cod. civ. si segnala come il Prezzo di Emissione sia comunque superiore anche al valore per azione del patrimonio netto che, al 31 dicembre 2021, era pari ad euro 0,01918 (patrimonio netto € 9.778.169,00 / numero di azioni in circolazione 509.872.970).

Di seguito si illustrano, quindi, i prezzi ufficiali del titolo Gequity negli ultimi sei mesi, e le medie storiche, sia semplici che ponderate fatte registrare nel medesimo periodo.

GEQUITY



Si osserva che il prezzo VWAP del titolo Gequity alla data del 24 giugno 2022 è pari a euro 0,018 e che tale valore è sostanzialmente allineato alla media dei prezzi del titolo Gequity nel mese antecedente tale data. Considerando il periodo preso a riferimento, il prezzo del titolo Gequity varia da un minimo di euro 0,0155 ad un massimo di euro 0,0295.

*** ** ***

Il Prezzo di Emissione è determinato dagli Amministratori in euro 0,022 per azione Gequity di nuova emissione, pari alla media degli ultimi 6 mesi del prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie di Gequity sul Mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. di cui euro 0,00271 da imputare a capitale sociale ed euro 0,01929 a titolo di sovrapprezzo

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che il riferimento ai corsi di borsa del titolo Gequity sia coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni in linea con il loro valore di mercato, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati e tenuto conto che l'adozione di tale criterio è stata espressamente prevista anche nell'Accordo Postergazione Rimborso. Gli Amministratori non hanno pertanto ritenuto necessario individuare dei metodi di controllo.

6) Disponibilità a Sottoscrivere le Azioni di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato

Trattandosi di Call Option, l'Obbligazionista ha una mera facoltà – che potrà decidere di esercitare o meno nel Periodo di Esercizio – di sottoscrivere le Nuove Azioni oggetto di Opzione.

7) Periodo di Esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato

L'esecuzione dell'Aumento di Capitale è prevista a partire dal 30 giugno 2022 e terminerà entro e non oltre il 28 aprile 2025.



8) Data di Godimento delle Azioni di Nuova Emissione

Le Azioni di Nuova Emissione oggetto dell'Aumento di Capitale Riservato e sottoscritte da RiverRock avranno diritto regolare e, pertanto, attribuiranno al sottoscrittore pari diritti rispetto alle azioni ordinarie in circolazione alla data della loro emissione.

9) Previsioni sulla Composizione dell'azionariato Rilevante e sull'Assetto di Controllo della Società a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato

9.1 Assetti Partecipativi a seguito dell'Aumento di Capitale Riservato

Come sopra indicato, l'Aumento di Capitale Riservato potrà essere sottoscritto esclusivamente dall'Obbligazionista nel Periodo di Esercizio.

Nel caso in cui lo stesso decida di esercitare la Call Option, si riporta di seguito l'impatto sulla compagine sociale e sul nuovo assetto proprietario, che come precedentemente accennato, non subisce alcuna apprezzabile modifica:

Azionisti	Compagine attuale	Compagine post aucap
Believe S.p.A.	81,4228 %	80,4191 %
Mercato	18,5772 %	18,3482 %
RiverRock	0,0000 %	1,2327 %

Alla luce di quanto sopra esposto, a seguito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato, la partecipazione detenuta dagli attuali Azionisti della Società si ridurrebbe, nel caso di adesione totale all'Aumento di Capitale Riservato a seguito dell'esercizio della Call Option di un ammontare pari al 1,2327% delle azioni ordinarie. Ciò rappresenta la diluizione massima degli Azionisti soci di Gequity.

9.2 Effetti Dell'aumento Di Capitale Sui Patti Parasociali Rilevanti ex Art. 122 Tuf

Gli Azionisti di Gequity non hanno in essere patti parasociali. L'Accordo Postergazione Rimborsato, così come l'Aumento di Capitale Riservato, non avranno quindi alcun impatto su tali fattispecie.

10) Rischi connessi agli effetti diluitivi della conversione

A conclusione del processo di emissione, nel caso in cui l'Obbligazionista eserciti totalmente l'opzione, Gequity emetterà un numero massimo di n. 6.363.636 azioni ordinarie, prive di valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle oggi in circolazione.

L'incremento del numero delle azioni ordinarie di Gequity in circolazione, all'esito della predetta conversione, comporterà per gli Azionisti della Società emittente una diluizione della propria partecipazione, calcolata sul capitale ordinario in circolazione alla data della presente Relazione, pari, nel massimo, al 1,2327% circa, calcolato sulla base del numero massimo di azioni oggetto della presente Relazione.



11) Modifiche Statutarie

Ai sensi dell'articolo 72 e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, si riporta di seguito il testo dell'articolo 5 (Capitale sociale) dello statuto sociale nella versione vigente e nella nuova versione conseguente all'Aumento di Capitale Riservato, con le modifiche evidenziate in grassetto.

<p>Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.379.415,54 (unmilione trecento settantannove mila quattrocento quindici virgola cinquantaquattro) ed è suddiviso in n. 509.872.970 (cinquecento novemilioni ottocento settantadue mila novecento settanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie</p>	<p>Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.379.415,54 (unmilione trecento settantannove mila quattrocento quindici virgola cinquantaquattro) ed è suddiviso in n. 509.872.970 (cinquecento novemilioni ottocento settantadue mila novecento settanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.</p> <p>L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:</p> <p>(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.</p> <p>Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie</p>
---	---

<p>eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p> <p>(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non; - l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti 	<p>eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.</p> <p>(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non; - l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti
---	---



<p>qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.</p>	<p>qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.</p>
	<p>Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.</p>

Testo Delibera

In parziale esecuzione della delega attribuita, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria della Società del 6 settembre 2019, il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 giugno 2022 ha deliberato di aumentare in via inscindibile e a pagamento, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, il capitale sociale della Società per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.,

GEQUITY

da riservare in sottoscrizione in favore di RiverRock che potrà sottoscriverle dal 30 giugno 2022 e entro il 28 aprile 2025.


** ** ** *

Copia della presente Relazione è stata consegnata a Deloitte & Touche affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ. e dell'art. 158 del TUF, lo stesso possa esprimere, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, il proprio parere sulla congruità del Prezzo di Emissione delle Azioni di Nuova Emissione.

Il parere di congruità del revisore Deloitte & Touche, nei termini previsti dalla vigente normativa in materia, sarà reso disponibile al pubblico non appena sarà rilasciato alla Società.

Milano, 30 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Luigi Stefano Cuttica



STALICINA



ANNULLATO

ALLEGATO "B" 11
AL N. 593/431/2020.

Gequity Spa

Parere di congruità ex articolo 2441, sesto comma, ed articolo 2443, primo comma, Codice Civile

Gentili Signori,

premesse che

- in data 28 giugno 2022 l'Assemblea dei soci della Società Gequity Spa (la 'Società') ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 predisposto sul presupposto della continuità aziendale;
- nella relazione del Collegio sindacale al citato Bilancio di esercizio è stato segnalato come tale presupposto si fondi su previsioni finanziarie aventi a riferimento un periodo di 12 mesi sino al giugno 2023;
- tali previsioni finanziarie, predisposte ed approvate dagli Amministratori, risultano condizionate ad una serie di eventi ed assunzioni dotate di un certo grado di incertezza (considerata significativa);
- tali previsioni finanziarie, altresì, hanno richiesto, tra le altre, la necessità di un riscadenziamento del termine di ripagamento del Prestito Obbligazionario emesso nel Marzo 2021 (definito 'Accordo Postergazione Rimborso');
- nell'ambito delle interlocuzioni tra la Società e l'Obbligazionista (Fondo RiverRock) finalizzate all'ottenimento di tale riscadenziamento è emersa la richiesta da parte del Fondo RiverRock di poter disporre di una *Call Option* sul capitale della Società;
- nell'ambito di tali interlocuzioni è stato concordato dagli Amministratori di concedere al Fondo RiverRock una *Call Option* ad un prezzo di sottoscrizione pari al corso di borsa negli ultimi sei mesi per un ammontare massimo di Euro 140.000 (a titolo di capitale e sovrapprezzo);
- la concessione di tale *Call Option* è stata considerata dagli Amministratori quale *conditio sine qua non*, tra le altre, per la predisposizione del bilancio di esercizio in continuità aziendale e la preservazione del patrimonio aziendale mediante l'allentamento della pressione finanziaria sulla Società;
- con comunicato stampa del 19 maggio 2022 la Società ha reso noto l'avvenuta conclusione degli accordi di riscadenziamento con il Fondo RiverRock;
- in tale comunicato stampa veniva altresì indicata la modalità di determinazione del Prezzo di esercizio delle azioni oggetto di opzione da riservarsi al Fondo RiverRock pari "al prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi risultante dalla quotazione effettuata dalla relativa borsa di quotazione";
- pertanto, sin da allora (maggio 2022) risultava nota la modalità di determinazione del Prezzo di emissione, risultando viceversa solamente da effettuarsi la quantificazione dello stesso (in virtù dell'andamento dei corsi borsistici nel semestre di riferimento);

considerato che

- nella relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data odierna (30 giugno 2022), predisposta ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6, codice civile nonché articolo 72 del Regolamento emittenti Consob n.11971 del 14 maggio 1999 (la 'Relazione'), gli Amministratori hanno fornito ampia ed esaustiva informativa sulla proposta operazione di aumento di capitale (con esclusione del diritto di opzione), sul contesto, sull'origine e sulle motivazioni della proposta di aumento di capitale;

ANNULLATO

- per motivi di praticità e sintesi espositiva si rimanda alla citata Relazione per i dettagli dell'Aumento di capitale qui in discussione;
- la citata Relazione, nel confermare la modalità di determinazione del Prezzo di esercizio delle azioni oggetto di emissione (già oggetto di comunicazione il 19 maggio 2022), ha provveduto a definitivamente quantificare detto Prezzo avendo preso a riferimento il corso di borsa delle azioni Gequity nel periodo 27 dicembre 2021 – 24 giugno 2022;
- detto Prezzo di emissione è stato quantificato in Euro 0,022 per ciascuna azione di nuova emissione, di cui Euro 0,00271 da imputare a capitale sociale ed Euro 0,01929 a titolo di sovrapprezzo;
- sulla base di tale prezzo potranno essere emesse un massimo di azioni pari a 6.363.636 corrispondenti al 1,2327% del capitale sociale;
- detto Prezzo di emissione risulta superiore al valore per azione del patrimonio netto che, al 31 dicembre 2021, era pari ad Euro 0,1918 per azione;
- tale Prezzo di emissione risulta altresì superiori alla quotazione dell'azione Gequity nel mese antecedente al 24 giugno 2022 (0,018 Euro per azioni in media)
- nella Relazione viene esplicitato l'Approccio e le Metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del Prezzo di emissione;
- nella Relazione viene richiamato e motivato l'interesse della Società all'aumento di capitale in discussione secondo le modalità concordate con il Fondo RiverRock;
- nella Relazione viene altresì chiarito come stante il periodo di esercitabilità della *Call Option* da parte del Fondo RiverRock (fino al 28 aprile 2025) gli Amministratori non sono in grado di quantificare l'impatto/beneficio per il Fondo RiverRock derivante dall'eventuale esercizio della *Call Option*;
- sulla base dell'indicato Prezzo di Emissione e del valore complessivo dell'Aumento di Capitale dedicato al Fondo RiverRock gli Amministratori considerano non significativa e del tutto trascurabile la diluizione degli attuali azioni;
- in data odierna è stata rilasciata la Relazione della Società di revisione (Deloitte & Touche Spa) sul prezzo di emissione delle azioni ai sensi degli articoli 2441, 5 e 6 comma, e 2443, 1 comma, del Codice Civile e dell'articolo 158, primo comma D.Lgs. n.58/98 alla quale, per uguale praticità e sintesi espositiva si rimanda per maggiori dettagli;
- nella Relazione della Società di revisione viene espressa una impossibilità di esprimere una conclusione *"in merito all'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione"*;



tutto quanto innanzi premesso e considerato, rinunciando espressamente ai termini per la predisposizione del presente parere ai sensi dell'articolo 2441, comma 6, terzo periodo, codice civile, avendo avuto il Collegio modo di iniziare a svolgere le proprie considerazioni sulla base delle interlocuzioni con gli Amministratori e la Società di revisione e delle bozze di Relazioni circolate precedentemente, il Collegio non può che condividere la conclusione raggiunta dalla Società di Revisione in merito alla impossibilità di esprimere un parere sulla congruità del Prezzo di Emissione.


Sebbene infatti gli Amministratori abbiano preso a riferimento una metodologia coerente con la prassi di mercato (media ponderata dei prezzi di borsa di un semestre) ed abbiano svolto dei riscontri di coerenza, pur non avendo adottato alcun metodo di controllo, tuttavia l'adozione di un Prezzo di emissione puntuale non permette di determinare lo scostamento tra detto Prezzo di emissione ed il valore del patrimonio sociale nel momento in cui l'aumento di capitale verrà eseguito.

ANNULLATO

Come ricordato innanzi, infatti, la *Call Option* rilasciata al Fondo RiverRock prevede un periodo di esercitabilità sino al 28 aprile 2025, circostanza questa che, considerata la fluttuazione dei corsi di borsa, ha condotto gli Amministratori a concludere che *"Poiché, come già indicato, il vantaggio che ne consegue per RiverRock in caso di esercizio dipenderà dall'andamento futuro del titolo lungo il periodo antecedente l'esercizio del diritto di opzione, non è possibile determinare la misura dello sconto in via anticipata né effettuare confronti con operazioni similari al fine di verificare se il vantaggio risulti o meno comparabile a quello di altre operazioni"*.

Milano, 30 giugno 2022

Per Il Collegio sindacale, in persona del Presidente





ANNULLATO

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI
RELATIVE ALL'AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 2441, QUINTO E SESTO COMMA, E 2443, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE, E
DELL'ART. 158, PRIMO COMMA, D. LGS. 58/98

Al Consiglio di Amministrazione di
Gequity S.p.A.



1. MOTIVO ED OGGETTO DELL'INCARICO

In relazione alla delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 6 settembre 2019 di Gequity S.p.A. (nel seguito anche "Gequity", la "Società" o l'"Emittente") al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile avente a oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi degli articoli 2441, quarto comma, primo periodo, quinto comma e ottavo comma del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (nel seguito anche "TUIF"), abbiamo ricevuto dalla Società la relazione del Consiglio di Amministrazione datata 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile (di seguito la "Relazione degli Amministratori"), che illustra e motiva la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione.

La proposta del Consiglio di Amministrazione, così come descritta nella Relazione degli Amministratori, ha per oggetto un'operazione di aumento del capitale sociale di Gequity con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Codice Civile, riservato a RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF (di seguito "RiverRock" o l'"Obbligazionista") da perfezionarsi a far data dal 30 giugno 2022 sino al 28 aprile 2025 ("Periodo di Esercizio") mediante emissione di n. 6.363.636 nuove azioni ordinarie Gequity, aventi godimento regolare, corrispondenti all'1,2327% del capitale sociale, del valore nominale unitario di Euro 0,022 cadauna, pari al prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi a partire dal 27 dicembre 2021 sino al 24 giugno 2022.

Il suddetto aumento del capitale sociale, in forza della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Gequity tenutasi in data 6 settembre 2019, sarà deliberato nel corso del Consiglio di Amministrazione previsto in data odierna (30 giugno 2022).

In riferimento all'operazione descritta il Consiglio di Amministrazione della Società ci ha conferito l'incarico di esprimere, ai sensi degli artt. 2441 quinto e sesto comma e 2443, primo comma, del Codice Civile e dell'art. 158, primo comma, TUIF, il nostro parere sull'adeguatezza dei criteri proposti dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni di Gequity.

2. SINTESI DELL'OPERAZIONE

Secondo quanto riferito dagli Amministratori nella loro Relazione, l'Assemblea degli Azionisti di Gequity in data 6 settembre 2019 ("Assemblea") aveva deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., la delega ("Delega") per *"aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, mediante emissione di massime n. 600.000.000 nuove azioni, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5 e 8 del codice civile, ed anche con emissione di warrant e/o a servizio dei medesimi, il capitale sociale fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 nominali e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale"*.


Nell'esercizio dei poteri conferitegli, il Consiglio di Amministrazione ha la possibilità (i) di reperire le risorse finanziarie atte a consentire lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico di Gequity, considerato il fatto che i mezzi finanziari sarebbero stati apportati a titolo di capitale sociale ed eventualmente di sovrapprezzo; (ii) di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

L'esercizio della Delega – come specificato in Assemblea – può essere assunto solo ove giustificato da precise esigenze d'interesse sociale (concretantesi, rispettivamente, nell'acquisizione di determinate categorie di beni e nel collocamento a favore di determinate categorie di soggetti) e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili.

Come descritto nella Relazione degli Amministratori, con delibera del 15 marzo 2021 in forma notarile, il Consiglio di Amministrazione aveva emesso il prestito obbligazionario non convertibile (il "Prestito Obbligazionario") di ammontare complessivo in linea capitale pari a Euro 1.400.000, composto da n. 56 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di Euro 25.000 ciascuna e di durata 3 anni; in particolare, i titoli sarebbero stati emessi alla pari, l'emissione sarebbe avvenuta al 26 marzo 2021 ovvero, in subordine, all'iscrizione della delibera di emissione presso il competente Registro delle Imprese, il rimborso – fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato obbligatorio o volontario di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento del prestito – sarebbe avvenuto in conformità alle scadenze previste nel piano di ammortamento finanziario allegato al regolamento del prestito stesso e il saggio interesse veniva fissato al 7,00% lordo su base annuale.

A garanzia di tale Prestito Obbligazionario era stata iscritto un pegno di primo grado riguardante le 42 quote del Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di tipo chiuso riservato, denominato Fondo Margot, possedute dalla Società. Il Prestito Obbligazionario era stato integralmente sottoscritto per conto del fondo di investimento denominato RiverRock Minibond Fund da parte di RiverRock.

L'emissione del Prestito Obbligazionario è stata giustificata dalla necessità di reperire risorse finanziarie volte a estinguere l'indebitamento non ancora rimborsato derivante dal prestito obbligazionario in scadenza il 31 marzo 2021 denominato "Gequity S.p.A. CONVERTIBILE 4% 2016-2021".





L'articolo 9 del regolamento del Prestito Obbligazionario prevedeva alcuni casi, al verificarsi dei quali RiverRock avrebbe avuto il diritto e/o la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario (art. 9.1). Fra questi, vi era il mancato rispetto da parte della Società degli impegni assunti ai sensi dell'art. 13 del regolamento stesso, secondo cui *"Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, senza pregiudizio per le altre disposizioni del presente Regolamento, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a: [...] i) far sì che siano rispettati i parametri finanziari indicati nell'Allegato 3 al presente Regolamento, a ciascuna delle rispettive scadenze nel medesimo allegato previste"*.

Come indicato dagli Amministratori, tra i parametri finanziari presi in considerazione vi era quello afferente il rapporto tra PFN Consolidata del Gruppo Gequity (il "Gruppo") e Ebitda di HRD Training Group S.r.l. (ante royalties), che si decideva di individuare e mantenere a un valore pari a 3.0 volte ("Parametro Finanziario"). La verifica del rispetto di tale parametro era prevista con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno. Come riportato all'interno della Relazione degli Amministratori, nel corso delle prime settimane del 2022, Gequity ha dovuto prendere atto di come, alla luce delle performance registrate negli ultimi mesi del 2021 dalla controllata HRD Training Group S.r.l. ("HRD"), risultate inferiori rispetto alle attese anche in conseguenza degli effetti negativi prodotti dal prolungamento della pandemia da Covid-19, fosse possibile, sulla base dei dati disponibili, che il Parametro Finanziario non venisse rispettato in occasione dell'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche a seguito di interlocuzioni avute con l'Obbligazionista, il 26 gennaio 2022 ha quindi inviato una comunicazione a RiverRock, nella quale ha richiesto la concessione di una deroga in merito al rispetto del Parametro Finanziario laddove, in sede di verifica annuale da effettuarsi in occasione dell'approvazione dei risultati al 31 dicembre 2021 e, quindi, entro il 30 aprile 2022, si fosse appurato il mancato rispetto del suddetto Parametro Finanziario. Allo stesso tempo, la Società, tenuto conto della necessità di preservare il presupposto della continuità aziendale, in via prudenziale ha avanzato anche la richiesta di riscadenzare le rate di rimborso del Prestito Obbligazionario previste dal regolamento e chiesto a RiverRock di posticipare di dodici mesi il rimborso integrale del Prestito Obbligazionario quanto alla quota capitale.

A seguito della suddetta richiesta Gequity ha, pertanto, raggiunto un accordo con l'Obbligazionista i cui termini sono stati confermati in occasione della seduta consiliare del 19 maggio 2022 ("Accordo Postergazione Rimborso").

I termini dell'Accordo Postergazione Rimborso sono i seguenti:

- 1) RiverRock rinuncia, in relazione all'esercizio 2021, a far valere il Parametro Finanziario e, conseguentemente, a qualsiasi diritto e pretesa che lo stesso avrebbe avuto ai sensi dei termini e condizioni del Regolamento;
- 2) l'Obbligazionista acconsente, pertanto, a modificare il piano di rimborso del capitale del Prestito Obbligazionario posticipando le rate di dodici mesi, con data di pagamento finale (i.e. data di scadenza) 26 marzo 2025 anziché 26 marzo 2024;
- 3) a fronte della suddetta posticipazione, la Società ha riconosciuto all'Obbligazionista un diritto di opzione ("Call Option") esercitabile, in una unica soluzione, per il periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 28 aprile 2025, su un numero massimo di proprie azioni di nuova emissione

("Azioni Gequity") per un controvalore massimo complessivo fino a Euro 140.000,00: le Azioni Gequity saranno emesse a un prezzo di sottoscrizione per azione pari al prezzo medio delle azioni degli ultimi sei mesi, la cui decorrenza è stata successivamente individuata tra il 27 dicembre 2021 e il 24 giugno 2022 risultante dalla quotazione effettuata dalla relativa borsa di quotazione ("Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione");

- 4) ai fini della Call Option, il Consiglio di Amministrazione di Gequity, previa convocazione e tenuta dell'Assemblea degli obbligazionisti per la modifica del Regolamento nei termini sopra indicati, dovrà deliberare il relativo aumento di capitale (l'"Aumento di capitale riservato") entro e non oltre il 30 giugno 2022 e in conformità ai requisiti di cui all'art. 2441 cod. civ. e a ogni altra legge applicabile;
- 5) la Call Option potrà essere esercitata da RiverRock solo se le Obbligazioni non saranno state rimborsate interamente prima del 30 giugno 2022. Di converso, dopo detta data, la Call Option rimarrà valida e pienamente efficace indipendentemente da qualsiasi rimborso anticipato delle Obbligazioni, parziale o totale per qualsivoglia ragione, o da qualsiasi escussione della garanzia relativa alle Obbligazioni, o da qualsiasi procedura concorsuale dell'Emittente (in questo ultimo caso, fatte salve le disposizioni obbligatorie previste dalla normativa applicabile);
- 6) a seguito dell'esercizio della Call Option, le Azioni Gequity assegnate a RiverRock saranno libere da ogni diritto e/o gravame di terze parti a seguito del pagamento dell'importo corrispondente al Prezzo di Esercizio delle Azioni Oggetto di Opzione. L'Obbligazionista sarà iscritto nel registro degli Azionisti della Società come titolare delle Azioni Oggetto di Opzione e gli sarà contestualmente rilasciato gratuitamente il certificato azionario relativo alle Azioni Oggetto di Opzione assegnate.
- 7) le Azioni Gequity da emettere a seguito dell'esercizio della Call Option:
 - a) saranno emesse interamente liberate;
 - b) risulteranno della stessa categoria e presenteranno le medesime caratteristiche (saranno, quindi, interamente fungibili) rispetto alle azioni dell'Emittente già quotate sul mercato regolamentato Euronext Milano di Borsa Italiana S.p.A.;
 - c) avranno i diritti previsti dallo statuto; e
 - d) concorreranno a qualsiasi dividendo o altra distribuzione che sia stata precedentemente annunciata o dichiarata, se la data entro la quale il titolare delle azioni deve essere registrato per partecipare a tale dividendo o distribuzione sia successiva alla data di emissione delle Azioni Gequity.
- 8) la Call Option sarà liberamente trasferibile da RiverRock a qualsiasi soggetto terzo senza che sia necessario il consenso della Società;
- 9) in relazione al pegno a garanzia delle Obbligazioni, questo rimarrà valido ed efficace nella sua interezza fino al completo rimborso delle Obbligazioni. Pertanto, per chiarezza, a seguito della modifica del piano di rimborso del capitale di cui al precedente art. 2, il pegno si intenderà esteso fino alla data di pagamento finale così come posticipata (ossia il 26 marzo 2025).





3. NATURA E PORTATA DEL PRESENTE PARERE

Il presente parere di congruità, emesso ai sensi degli articoli 2441, sesto comma, del Codice Civile e 158, primo comma, del D. Lgs. 58/98, ha la finalità di rafforzare l'informativa a favore degli Azionisti esclusi dal diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma del Codice Civile, in ordine alle metodologie adottate dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni ai fini del previsto Aumento di capitale riservato.

Più precisamente, il presente parere di congruità indica il metodo seguito dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le eventuali difficoltà di valutazione dagli stessi incontrate ed è costituito dalle nostre considerazioni sull'adeguatezza, sotto il profilo della loro ragionevolezza e non arbitrarietà, nelle circostanze, di tale metodo, nonché sulla sua corretta applicazione.

Nell'esaminare il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori, non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione è stata svolta esclusivamente dagli Amministratori.

4. DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Nello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto direttamente dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. Più in particolare abbiamo ottenuto e analizzato la seguente documentazione:

- bozza e versione finale della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022 predisposta ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99;
- bozza del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022 che ha approvato la Relazione di cui sopra;
- verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Gequity tenutasi in data 6 settembre 2019, per le finalità di cui al presente lavoro;
- statuto della Società, per le finalità di cui al presente lavoro;
- regolamento del Prestito Obbligazionario;
- Accordo Postergazione Rimborso del Prestito Obbligazionario stipulato tra l'Emittente e l'Obbligazionista;
- documentazione di dettaglio relativa alla valutazione predisposta dagli Amministratori, ai criteri e alle modalità di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni Gequity proposto per l'operazione in esame;

- bilanci di esercizio e consolidati di Gequity e del Gruppo al 31 dicembre 2021 da noi assoggettati a revisione legale, le cui relazioni di revisione, dai noi emesse in data 7 giugno 2022, includono un richiamo d’informativa relativo all’ incertezza significativa sulla continuità aziendale;
- relazione finanziaria consolidata semestrale abbreviata al 30 giugno 2021 del Gruppo Gequity, da noi assoggettata a revisione contabile limitata, le cui relazione è stata emessa in data 30 settembre 2021;
- comunicati stampa del 26 gennaio 2022 e del 19 maggio 2022 relativi alle richieste degli Amministratori all’Obbligazionista in merito all’Accordo Postergazione Rimborso;
- andamento dei prezzi di mercato delle azioni Gequity S.p.A. registrati a partire dal 27 dicembre 2021 al 24 giugno 2022;
- elementi contabili, extracontabili e di tipo statistico, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’espletamento del nostro incarico.

Abbiamo inoltre ottenuto specifica ed espressa attestazione, mediante lettera rilasciata dalla Società in data 30 giugno 2022, che, per quanto a conoscenza degli Amministratori e della Direzione di Gequity, non sono intervenute variazioni rilevanti, né fatti e circostanze che rendano opportune modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento delle nostre analisi e/o che potrebbero avere impatti significativi sulle valutazioni.

5. METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

Nell’ipotesi di esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art 2441, quinto comma, del Codice Civile, il sesto comma del medesimo articolo statuisce che il prezzo di emissione delle azioni è determinato dagli Amministratori *“in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell’andamento delle quotazioni dell’ultimo semestre”*.

Nella Relazione degli Amministratori, gli stessi indicano che nella determinazione del Prezzo di Emissione, frutto delle negoziazioni dirette intraprese con l’Obbligazionista in sede di finalizzazione dell’Accordo Postergazione Rimborso, hanno tenuto conto, tra l’altro, della peculiarità del rapporto con RiverRock il quale ha preteso, forte dell’effettiva inosservanza degli impegni ex art. 13.1(i) del Regolamento, che il Prezzo di Emissione fosse determinato entro il 30 giugno 2022.

Per l’individuazione del criterio di determinazione del Prezzo di Emissione, pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha analizzato i metodi di valutazione che vengono comunemente seguiti per operazioni analoghe sul mercato nazionale, tenendo conto altresì delle applicabili disposizioni del codice civile. Al fine di individuare criteri il più possibile obiettivi, gli Amministratori indicano di aver ritenuto opportuno tenere conto di precedenti operazioni analoghe di emissione di nuove azioni in Italia e delle relative modalità di esecuzione.

Conseguentemente, in considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione – coerentemente con gli impegni assunti dalla Società nei confronti dell’Obbligazionista con l’Accordo Postergazione Rimborso del Prestito Obbligazionario – ha convenuto di assumere, quale riferimento



temporale per la determinazione del Prezzo di Emissione, i valori di borsa del titolo Gequity fatti registrare nei sei mesi decorrenti dalla data del 27 dicembre 2021 sino alla data del 24 giugno 2022, escludendo altre metodologie di valutazione che si discostassero in modo significativo da tale andamento, facendone poi la media aritmetica dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi ("*Volume Weighted Average Price*" – VWAP).

Per la determinazione del Prezzo di Emissione, la Società, in conformità alla prassi consolidata in operazioni similari, ha considerato – oltre che il prezzo di Borsa – anche diversi altri elementi di natura sia quantitativa sia qualitativa, tra i quali (i) la recente evoluzione del titolo, (ii) la liquidità del titolo, (iii) la volatilità del titolo, (iv) le condizioni di mercato al momento dell'operazione, (v) le aspettative degli investitori in merito ai risultati futuri della Società, (vi) la tipologia di operazione posta in essere e la tipologia di sottoscrittori, (vii) le caratteristiche specifiche dell'operazione, quali la dimensione dell'offerta e la destinazione delle nuove risorse finanziarie reperite attraverso l'operazione.

Sebbene il prezzo del titolo Gequity nel periodo sopra indicato sia stato considerato il criterio prevalente per la determinazione del Prezzo di Emissione, il Consiglio di Amministrazione ha, altresì verificato:

- (i) l'andamento del titolo Gequity nel periodo di riferimento in prossimità della riunione del 30 giugno 2022;
- (ii) l'effettivo impatto che l'esercizio della Call Option avrebbe comunque comportato sul capitale sociale e sul patrimonio netto della Società, nonché sul business d'impresa;
- (iii) la necessità di applicazione di eventuali criteri di controllo.

Gli Amministratori richiamano, inoltre, la circostanza che l'operazione di Aumento di capitale riservato si inquadra esclusivamente in un contesto di gestione del Prestito Obbligazionario i cui termini secondo il regolamento dello stesso, in assenza dell'Accordo Postergazione Rimborso, avrebbero potuto comportare il suo rimborso integrale e così generare ulteriore tensione finanziaria per la Società. In particolare, gli Amministratori indicano tutte le considerazioni già riflesse nella relazione sulla gestione e nelle note illustrative al bilancio al 31 dicembre 2021, approvato in data 28 giugno 2022 dalla Assemblea degli Azionisti di Gequity, per concludere sulla ricorrenza del presupposto della continuità aziendale sebbene sussistessero eventi e circostanze che indicavano l'esistenza di un'incertezza significativa – connessa alla copertura del fabbisogno finanziario riferito ai dodici mesi successivi all'approvazione del bilancio – che poteva far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo laddove non si fossero verificati determinati eventi futuri, caratterizzati da elementi di incertezza in quanto presupponevano anche il coinvolgimento e con l'assenso di soggetti terzi rispetto al Gruppo; in tale contesto la postergazione del pagamento della prima rata del prestito obbligazionario da giugno 2022 a giugno 2023 risultava un elemento essenziale per la positiva conclusione circa la ricorrenza del citato presupposto di continuità aziendale. Stanti tali premesse gli Amministratori indicano di aver fissato il Prezzo di Emissione contemperando, da un lato, l'interesse dell'Azienda a non frustrare il valore del titolo al di sotto delle medie di quotazione semestrali di borsa e, dall'altro, quello dell'Obbligazionista a ottenere un vantaggio dal waiver sul Parametro Finanziario e sul riscadenzamento del piano di rientro come originariamente concordato.

Gli Amministratori precisano poi che, tenuto conto che il predetto Aumento di capitale riservato risponde all'esigenza di dare esecuzione all'Accordo Postergazione Rimborso, la Società ha compiuto già le relative valutazioni in merito alla congruità del prezzo in tale occasione, alla luce degli effetti positivi che dallo stesso la Società stessa potrà trarre.

Secondo gli Amministratori, considerati i valori di mercato, nonché la contingenza di periodo che rileva (post Covid) il metodo della Quotazione di Borsa è risultato per gli stessi il criterio ottimale e scevro da implicazioni sul quale riconoscere l'Aumento di capitale riservato tenuto conto che non è previsto alcuno sconto sul valore di emissione.

Gli stessi precisano, inoltre, che l'Aumento di capitale riservato risponde all'esigenza – cristallizzata attraverso l'Accordo Postergazione Rimborso – di evitare l'“accelerazione” del rimborso del Prestito Obbligazionario ai sensi del sopracitato art. 9 regolamento dello stesso, che avrebbe comportato una serie di conseguenze negative per l'Emittente, con riferimento al già citato mantenimento del presupposto della continuità aziendale.

Essi riportano che il valore dell'Aumento di capitale riservato è stato negoziato direttamente con l'Obbligazionista nell'ottica di contemperazione degli interessi come sopra descritti, ossia da un lato, quello della Società a non frustrare il valore del titolo al di sotto delle medie di quotazione semestrali di borsa e, dall'altro, quello dell'Obbligazionista ad ottenere un vantaggio dal waiver sul Parametro Finanziario e sul riscadenzamento del piano di rientro come originariamente concordato.

Gli Amministratori indicano inoltre di ritenere che il riferimento ai corsi di borsa del titolo Gequity sia coerente con la necessità di individuare un prezzo di emissione delle azioni in linea con il loro valore di mercato, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati e tenuto conto che l'adozione di tale criterio è stata espressamente prevista anche nell'Accordo Postergazione Rimborso. Gli Amministratori non hanno pertanto ritenuto necessario individuare dei metodi di controllo.

6. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE RICONTRATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella Relazione del Consiglio di Amministrazione non vengono indicate difficoltà incontrate dagli Amministratori in relazione alla scelta del criterio dagli stessi proposto, di cui al precedente paragrafo 5.


7. RISULTATI EMERSI DALLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori hanno determinato il valore unitario delle azioni di Gequity di nuova emissione in Euro 0,022, di cui Euro 0,01929 a titolo di sovrapprezzo.

8. LAVORO SVOLTO

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico, abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esaminato la documentazione riportata al precedente paragrafo 4;



- svolto un esame critico del criterio adottato dagli Amministratori per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni;
- considerato gli elementi necessari ad accertare se tale criterio fosse tecnicamente idoneo, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, a determinare il prezzo di emissione delle azioni;
- esaminato le motivazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla scelta del predetto criterio;
- effettuato verifiche sull'andamento delle quotazioni di borsa di Gequity dal 27 dicembre 2021 al 24 giugno 2022, e rilevato altre informazioni quali, a titolo esemplificativo, periodo temporale di riferimento, significatività dei prezzi considerati, tipologia di media usata, caratteristiche del flottante, volatilità del titolo e volumi medi giornalieri;
- svolto analisi di sensibilità sull'andamento delle quotazioni di borsa delle azioni Gequity nei sei mesi precedenti la data della Relazione degli Amministratori e, a tal fine, calcolato la media delle quotazioni del titolo dal 27 dicembre 2021 al 24 giugno 2022, nonché verificata l'accuratezza dei conteggi effettuati da questi ultimi;
- verificata la coerenza dei dati utilizzati dagli Amministratori con le fonti di riferimento, nonché la correttezza matematica del calcolo del prezzo di emissione delle azioni effettuato mediante l'applicazione del metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione;
- acquisito una formale attestazione del legale rappresentante della Società sugli elementi di valutazione messi a disposizione e sul fatto che, per quanto a loro conoscenza, alla data del nostro parere, non sussistono modifiche significative da apportare ai dati di riferimento dell'Aumento di capitale riservato e agli altri elementi presi in considerazione.

9. COMMENTI E PRECISAZIONI SULL'ADEGUATEZZA DEI METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAGLI AMMINISTRATORI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI

La Relazione predisposta dagli Amministratori per illustrare l'operazione di aumento di capitale in esame descrive le motivazioni sottostanti le scelte metodologiche dagli stessi effettuate e il processo logico seguito ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle azioni al servizio del suddetto aumento di capitale.

Al riguardo, in considerazione delle caratteristiche dell'operazione, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori nonché sulla sua corretta applicazione:

- (i) La valutazione del capitale economico di Gequity è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione per le finalità specifiche dell'Aumento di capitale riservato, utilizzando il metodo delle quotazioni di borsa, che risulta comunemente accettato e largamente condiviso dalla prassi professionale.

- (ii) Ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, il prezzo di emissione delle azioni, nel caso di esclusione del diritto di opzione, deve essere determinato *"in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*. Con riguardo all'espressione *"valore del patrimonio netto"*, la dottrina ritiene che il legislatore abbia inteso riferirsi non al patrimonio netto contabile, quanto piuttosto al valore corrente del capitale economico della società determinato secondo le metodologie ritenute più appropriate secondo la prassi valutativa. Con riguardo poi al riferimento all'*"andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*, la prassi e la dottrina sono concordi nel ritenere che il periodo di osservazione debba essere determinato alla luce delle circostanze e delle peculiari caratteristiche del titolo, sempre con l'obiettivo di individuare il valore corrente della società emittente.
- (iii) Il riferimento ai corsi di borsa è comunemente accettato e utilizzato a livello sia nazionale sia internazionale ed è in linea con il costante comportamento della prassi professionale, trattandosi di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In effetti, le quotazioni di borsa rappresentano un parametro imprescindibile per la valutazione di società quotate. Le quotazioni di borsa esprimono infatti, di regola, il valore attribuito dal mercato alle azioni oggetto di trattazione e conseguentemente forniscono indicazioni rilevanti in merito al valore della società cui le azioni si riferiscono, in quanto riflettono le informazioni a disposizione degli analisti e degli investitori, nonché le aspettative degli stessi circa l'andamento economico e finanziario della società. Come sopra richiamato, l'adozione del metodo delle Quotazioni di Borsa trova conforto anche nel disposto del sesto comma dell'art. 2441 del Codice Civile. Conseguentemente, in considerazione di tutto quanto sopra, l'adozione del metodo delle Quotazioni di Borsa appare, nelle circostanze, ragionevole e non arbitraria.
- (iv) Gli Amministratori hanno osservato i prezzi di borsa del titolo Gequity nei sei mesi antecedenti alla data del 24 giugno 2022 (compresa). Ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione gli Amministratori hanno fatto riferimento – oltre che al prezzo di Borsa – anche diversi elementi di natura sia quantitativa che qualitativa, tra cui la liquidità e la volatilità del titolo.
- (v) Con riferimento all'orizzonte temporale considerato ai fini della determinazione del Prezzo di Emissione delle azioni, la scelta degli Amministratori di un periodo di tempo di sei mesi di borsa aperta in prossimità dell'esecuzione dell'aumento di capitale, appare conforme a quanto previsto dalle disposizioni del comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile e, per società con caratteristiche analoghe a quelle di Gequity, può ritenersi ragionevole e non arbitraria al fine di rappresentare il valore di mercato delle azioni.
- (vi) La scelta degli Amministratori di utilizzare dei valori medi giornalieri ponderati per i volumi, che consente di minimizzare i rischi derivanti da significative oscillazioni di breve periodo delle quotazioni di borsa, appare conforme alle posizioni assunte dalla dottrina sin qui espressasi sul tema.
- (vii) La scelta degli Amministratori di determinare un prezzo di emissione puntuale non risulta in linea con la prassi recente e con la dottrina espressasi sul tema, atteso che il periodo di tempo intercorrente tra la delibera di aumento di capitale e la sua concreta esecuzione potrebbe comportare degli scostamenti tra il Prezzo di Emissione e il valore del patrimonio netto della Società nel momento in cui l'aumento di capitale verrà eseguito. La misura di tale possibile scostamento non risulta tuttavia determinabile alla data della citata Relazione degli Amministratori.



- (viii) Il criterio adottato dagli Amministratori potrà consentire a River Rock di sottoscrivere l'aumento di capitale riservato al prezzo che verrà fissato il 30 giugno 2022 lungo l'intero periodo in cui l'opzione potrà essere esercitata. Pertanto, come indicato anche dagli Amministratori, l'Obbligazionista sottoscriverà presumibilmente l'aumento di capitale qualora lo riterrà conveniente alla luce degli eventuali scostamenti, a sé favorevoli, che il titolo dovesse avere al momento dell'esercizio rispetto al Prezzo di Emissione. Tali scostamenti non sono determinabili alla data odierna in quanto ancorati a fluttuazioni del titolo nel periodo di riferimento allo stato attuale non prevedibili. Poiché il vantaggio che ne consegue per RiverRock in caso di esercizio dipenderà dall'andamento futuro del titolo lungo il periodo antecedente l'esercizio del diritto di opzione, gli Amministratori indicano che non è possibile determinarne la misura in via anticipata né effettuare confronti con operazioni simili al fine di verificare se lo sconto risulti o meno comparabile a quello di altre operazioni. Conseguentemente, non siamo in grado di concludere sull'adeguatezza, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del metodo di valutazione utilizzato dagli Amministratori nelle circostanze.
- (ix) Gli Amministratori, peraltro, riportano che l'eventuale esercizio della Call Option da parte di RiverRock non comporterà modifiche significative circa gli attuali assetti proprietari posto che il suo impatto sul capitale sociale si attesterebbe all'1,2327% determinando una diluizione degli azionisti del tutto trascurabile.
- (x) Ove l'Aumento di Capitale Riservato venga interamente sottoscritto da RiverRock, il patrimonio netto di Gequity e del Gruppo di cui questa fa parte si incrementerebbero sino ad un massimo di Euro 140.000. L'entità dell'Aumento di Capitale Riservato non è, pertanto, significativa rispetto al patrimonio netto della Società (pari al 31 dicembre 2021 a Euro 9.778.169,00) e potrà determinare un aumento dello stesso, nel caso di sua sottoscrizione integrale, di circa il 1,41%.
- (xi) In particolare, gli Amministratori osservano che il Prezzo di Emissione sia comunque superiore anche al valore per azione del patrimonio netto che, al 31 dicembre 2021, era pari ad Euro 0,01918 (patrimonio netto Euro 9.778.169,00 / numero di azioni in circolazione 509.872.970) e che il prezzo VWAP del titolo Gequity alla data del 24 giugno 2022 è pari a Euro 0,018 e che tale valore è sostanzialmente allineato alla media dei prezzi del titolo Gequity nel mese antecedente tale data.
- (xii) Come illustrato dagli Amministratori, l'operazione di Aumento di capitale riservato si inquadra esclusivamente in un contesto di gestione del Prestito Obbligazionario i cui termini secondo il proprio regolamento, in assenza dell'Accordo Postergazione Rimborso, avrebbero potuto comportare il suo rimborso integrale e generare così ulteriore tensione finanziaria in capo alla Società nell'orizzonte temporale di breve periodo. In tale contesto, gli Amministratori indicano di aver fissato il Prezzo di Emissione con l'intendimento di contemperare, da un lato, l'interesse della Società a non frustrare il valore del titolo al di sotto delle medie di quotazione semestrali di borsa e, dall'altro, quello dell'Obbligazionista ad ottenere un vantaggio dal waiver sul Parametro Finanziario e sul riscadenamento del piano di rientro come originariamente concordato.

Gli aspetti sopra commentati sono stati tenuti in opportuna considerazione ai fini dell'emissione del presente parere di congruità.

10. LIMITI SPECIFICI INCONTRATI DAL REVISORE ED EVENTUALI ALTRI ASPETTI DI RILIEVO EMERSI NELL'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE INCARICO

In merito alle difficoltà e ai limiti incontrati nello svolgimento del nostro incarico, si richiama l'attenzione su quanto segue:


- le valutazioni basate sulle quotazioni di borsa sono soggette all'andamento proprio dei mercati finanziari e possono pertanto evidenziare, in particolare nel breve periodo, oscillazioni sensibili in relazione all'incertezza del quadro economico nazionale ed internazionale. Inoltre, ad influenzare l'andamento dei titoli possono anche intervenire pressioni speculative o legate a fattori esogeni di carattere straordinario ed imprevedibile, indipendenti dalle prospettive economiche e finanziarie delle singole società;
- Gli Amministratori non hanno ritenuto di adottare alcun metodo di controllo al fine di verificare e corroborare le analisi dagli stessi condotte per individuare il criterio di determinazione del prezzo di emissione delle azioni. Tale circostanza si configura quale un limite nello svolgimento del nostro incarico.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che gli Amministratori dedicano specifiche considerazioni nella Relazione degli Amministratori in merito alla continuità aziendale dell'Emittente e sulla valenza dell'Aumento di Capitale per favorirne i presupposti, che richiamano informative già fornite in merito alla fattispecie nel bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021. Non rientra nell'oggetto del presente parere l'esame delle valutazioni degli Amministratori sul presupposto della continuità aziendale.

11. CONCLUSIONI


Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra indicate, e tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, così come riportato nel presente parere di congruità, fermo restando quanto evidenziato al precedente paragrafo 10, per le ragioni richiamate al precedente paragrafo 9 (vii) e (viii), non siamo in grado di esprimere le nostre conclusioni in merito all'adeguatezza, nelle circostanze, in termini di ragionevolezza e non arbitrarietà, del criterio adottato dagli Amministratori ai fini della determinazione del prezzo di emissione pari ad Euro 0,022 delle 6.363.636 nuove azioni Gequity S.p.A., nell'ambito dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a RiverRock.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Ernesto Lanzillo
Socio

Milano, 30 giugno 2022



ALLEGATO "D"
A. N. 593/43120P.

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - È costituita una società per azioni denominata:

"GEQUITY S.p.A."

(d'ora innanzi anche "Società").

Art. 2 - Oggetto della società è:

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, nonché di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi, oltre alle altre attività finanziarie esercitabili ai sensi di legge ed alle attività strumentali e connesse (con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale); l'attività di assunzione di partecipazioni deve intendersi estesa all'acquisto, detenzione e vendita di partecipazioni, anche di minoranza, in società di capitali quotate e non quotate, nonché all'acquisto di quote di fondi di investimento e strumenti finanziari in genere.

La società potrà inoltre prestare e svolgere, anche nell'interesse di società partecipate o di terzi, attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria.

L'oggetto sociale si estende anche all'acquisto e alla vendita di beni immobili, alla loro conduzione, locazione e gestione nonché alle costruzioni edilizie.

Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico) mobiliari ed immobiliari.

Art. 3 - La società ha sede in Milano. La società potrà, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, istituire o sopprimere sedi secondarie, stabilimenti, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'Estero, ovvero trasferire la sede nell'ambito del territorio nazionale. La società rende disponibili sul proprio sito internet (il "Sito Internet") le comunicazioni e l'informativa richieste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea dei soci.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5 - Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.379.415,54 (unmilionetrecentosettantanovemilaquattrocentoquindici virgola cinquantaquattro) ed è suddiviso in n. 509.872.970 (cinquecentonovemilioniottocentosettantaduemilanovecentosetanta) azioni ordinarie, senza indicazione del valore



nominale, tutte rappresentative della medesima frazione del capitale.

L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 06.09.2019 ha deliberato, tra l'altro, di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:

(i) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del cod. civ., entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, per un ammontare nominale massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zero zero), con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 600.000.000 azioni ordinarie, eventualmente anche con warrant (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) con applicazione, ove dovuta, dell'art. 2441, comma 6, c.c., in quanto compatibile, e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente con warrant da emettersi di volta in volta, nei limiti delle disposizioni normative applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di aggiudicazione e di esercizio dei warrant) e il relativo regolamento dei warrant eventualmente emessi in esercizio della presente delega; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione dei warrant emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5, del cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia necessaria per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a soggetti qualificati, segnatamente banche, enti, società finanziarie, fondi di investimento ovvero operatori che svolgano attività sinergiche e/o funzionali a quelle di Gequity S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, laddove l'eventuale offerta in opzione non garantisca la soddisfazione del fabbisogno necessario in tempi adeguati, nonché a amministratori e collaboratori in genere delle Società nell'ambito di piani di incentivazione e fidelizzazione.


Il consiglio di amministrazione, in data 30.06.2022, in esecuzione parziale della suddetta delega, ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale in via riservata e inscindibile in favore di

RiverRock Master Fund VI S.C.A., SICAV-RAIF per conto di RiverRock Minibond Fund, con sottoscrizione da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 aprile 2025, per un importo massimo di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00), mediante emissione di massime n. 6.363.636 azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con godimento

regolare, ad un prezzo di emissione pari a Euro 0,022 per ciascuna azione ordinaria "Gequity S.p.A.", di cui euro 0,00271 da imputare a capitale ed euro 0,01929 a sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ.

Art. 6 - Il capitale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni di risparmio od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, e anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, c.c., l'assemblea straordinaria può aumentare il capitale sociale con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.



Art. 7 - La società può emettere obbligazioni sia al portatore che nominative, nonché convertibili in azioni, in conformità alle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE

Art. 8 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Sono legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto i soggetti per i quali siano giunte alla Società le comunicazioni degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari, ai sensi della disciplina normativa e regolamentare tempo per tempo vigente. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge.

La delega può essere altresì conferita con documento informatico sottoscritto in via elettronica secondo quanto previsto da apposite norme di legge o regolamentari e con le modalità in esse stabilite.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del Sito Internet della Società, ovvero, se previsto nell'avviso di convocazione, mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

La società può designare, per ciascuna Assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere consentito l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 9 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea potrà essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte dei soggetti legittimati a norma di disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti e nella forma ivi prevista.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione

mediante avviso da pubblicarsi sul Sito Internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione può essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione. In tal caso l'assemblea è convocata entro il decimo giorno precedente la data dell'assemblea purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'avviso di convocazione può escludere il ricorso alle convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, in sede ordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per la seconda convocazione e, in sede straordinaria, le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla seconda.

L'Assemblea è convocata e ha luogo negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 10 - L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In difetto il Presidente verrà nominato dall'assemblea stessa.

L'assemblea nominerà su proposta del Presidente un Segretario anche non socio e, se del caso, due scrutatori fra gli azionisti ed i Sindaci effettivi.

Spetta al Presidente di accertare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, verificando, anche a mezzo di suoi incaricati, il diritto di intervento alla stessa e l'identità dei presenti, nonché di dirigere e regolare i lavori assembleari e le discussioni e di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni, le quali avvengono in modo palese, accertando infine i risultati delle votazioni.

Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, a seconda che esse siano indette in più convocazioni o in unica convocazione, in base a quanto disposto dal precedente articolo 9.

Art. 12 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, in caso di loro nomina, dagli scrutatori. Nelle assemblee straordinarie e quando il Consiglio lo crede opportuno il verbale verrà redatto da un Notaio scelto dal Consiglio stesso.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13 - La società è amministrata da un Consiglio composto da tre a undici membri nominati dall'assemblea degli azionisti.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs. 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La nomina dei consiglieri avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

Tra le liste non debbono esistere elementi di collegamento, nemmeno indiretto; in caso di collegamento, sono ineleggibili i candidati in liste collegate alla lista che ottiene il maggior numero di voti.

Le liste non presentate nei termini e con le modalità ai sensi dei commi successivi non sono ammesse in votazione.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, quale definito dall'art. 122 T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998) e successive modifiche, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, possono presentare o concorrere a presentare, una sola lista. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto alla data in cui la lista viene presentata e avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, o la diversa percentuale prevista dalla disciplina tempo per tempo vigente.


Alla lista devono essere allegati, a cura di chi ne effettua il deposito e sotto sua responsabilità:

- a) l'elenco degli Azionisti che concorrono a presentare la lista, munito della sottoscrizione non autenticata degli Azionisti che siano persone fisiche (o dei loro rappresentanti legali o volontari) e di quella di coloro che autodichiarino essere titolari della legittimazione a rappresentare gli Azionisti diversi dalle persone fisiche in forza di rappresentanza organica, legale o volontaria;
- b) la dichiarazione, munita di sottoscrizione personale del candidato non autenticata, con la quale ciascun candidato illustra, sotto la sua responsabilità, il proprio curriculum vitae professionale e gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti che siano prescritti per la nomina, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della



percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Ogni soggetto legittimato al voto potrà votare una sola lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso votante a favore di più liste.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"), in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza (d'ora innanzi "Lista di Minoranza"), in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza, si intenderà invece eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista:

a) se il numero dei candidati indicati nella lista sia pari al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da eleggere, si procede alla votazione "in blocco" di detta unica lista, i cui candidati risultano tutti eletti ove la lista stessa consegua il voto favorevole della maggioranza del capitale presente in Assemblea, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai


regolamenti; l'astensione dal voto è parificata alla assenza;
b) se il numero dei candidati indicati nella lista sia superiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti;

c) se il numero dei candidati indicati nella lista sia inferiore al numero dei membri dell'organo amministrativo da eleggere, si procede ad una votazione "per preferenze", ammettendo l'espressione di preferenze sia per chi risulti candidato in detta lista sia per chiunque altro venga candidato nel corso dell'assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale.

Nel caso di votazione "per preferenze", risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze; in caso di parità di preferenze, risulta eletto il candidato più anziano d'età. Qualora all'esito della votazione "per preferenze" non risulti eletto alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, sarà eletto, al posto del candidato che abbia ricevuto il minor numero di preferenze, il candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze (ovvero, in caso di consiglio di più di sette membri senza alcun Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, saranno eletti, al posto dei due amministratori che abbiano ricevuto il minor numero di preferenze, i due candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente ex art. 147-ter che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze).

La votazione "per preferenze" deve sempre prevedere il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Alla votazione "per preferenze", ammettendo in tal caso l'espressione di preferenze per chiunque venga candidato nel corso dell'Assemblea da chiunque abbia diritto di voto nell'Assemblea stessa, indipendentemente dalla sua quota di partecipazione al capitale sociale, si procede pure nel caso non sia stata presentata alcuna lista, fermo restando l'obbligo di nominare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, e sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official seal.

Qualora un amministratore, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in carica la maggioranza degli amministratori eletti dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nominando il primo dei candidati non eletti della lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica nel rispetto comunque di quanto il presente articolo prevede in tema di nomina di amministratori non appartenenti alla lista "di maggioranza". Nel caso in cui non si possa addivenire alla nomina di candidati indicati nella stessa lista cui apparteneva l'amministratore cessato dalla carica, viene nominato quale membro dell'organo amministrativo il candidato indicato come indipendente in altra lista, in mancanza, il candidato non eletto di altra lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze; qualora anche mediante questi criteri non si addivenga ad una nomina, dapprima il Consiglio di amministrazione e poi l'Assemblea provvedono a detta nomina senza limitazione di nominativi.

Resta fermo, in caso di sostituzione di un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, l'obbligo di mantenere la presenza di almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, nonché il rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina assembleare si intendono dimissionari. La loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito dall'Assemblea, convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica.

Art. 14 - I Consiglieri durano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea, sino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15 - Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente e può eleggere uno o due Vice Presidenti, i quali durano in carica per il periodo di tempo per il quale sono stati nominati Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dal Vice Presidente o dal più anziano di età dei Vice Presidenti presenti o, in difetto di essi, dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere infine alla designazione di un Segretario da scegliersi anche al di fuori dei propri membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire uno o più comitati, composti anche da membri esterni al Consiglio ed

alla Società, con funzioni consultive o propositive determinandone la composizione, i poteri ed i compensi.

Art. 16 - Il Consiglio si radunerà tutte le volte che la presidenza lo giudichi necessario, oppure sia fatta domanda della sua convocazione da almeno due membri del Consiglio o da anche un solo membro del Collegio Sindacale.

La convocazione si farà con preavviso normalmente di cinque giorni ed in caso di urgenza anche di un solo giorno, mediante lettera o telegramma o fax o posta elettronica al domicilio di ciascun Consigliere. Della convocazione sarà data notizia ai Sindaci in forma equivalente.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.


Art. 17 - Per la validità delle deliberazioni consiliari sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 - Al Consiglio è affidata la gestione degli affari della Società.

Esso è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge e per Statuto non è espressamente riservato all'Assemblea.

E' attribuita al consiglio di amministrazione, in via non esclusiva, la competenza per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nel caso previsto dall'art. 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite di cui all'art. 2446, comma 3 del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, salvi i casi in cui sia prevista dalla legge l'inderogabile competenza assembleare.

Gli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e forniscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, le informazioni richieste dal quinto comma dell'art. 2381



codice civile.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio saranno trascritte nell'apposito libro di cui all'art. 2421 n. 4 del Codice Civile e saranno firmate da chi ha presieduto e dal Segretario.

Le copie o gli estratti dei verbali del Consiglio, firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, faranno fede anche nei confronti dei terzi.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 20 - La rappresentanza, anche in giudizio, della società e la conseguente firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, a un Vice Presidente.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 21 - Il Consiglio può conferire, nei limiti delle norme vigenti, le proprie attribuzioni ed i propri poteri ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio ne determinerà le funzioni ed i compensi col rispetto del disposto dell'art. 2381 del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22 - Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre esercizi sociali e viene nominato dall'assemblea ordinaria che ne determina anche il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di

partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.


Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione può essere comunicata alla Società anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Le liste sono messe a disposizione del pubblico, a cura



della Società, presso la sede sociale, sul Sito Internet e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra o la mancata presentazione della attestazione della titolarità della percentuale di capitale sociale richiesto per la presentazione della lista comportano l'inefficacia del deposito della lista, che si considera come non presentata.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, ai sensi delle disposizioni applicabili, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dai commi precedenti, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo di controllo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della Lista di Maggioranza si intenderà invece eletto il successivo

candidato del genere meno rappresentato della stessa lista. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

In caso di cessazione di un Sindaco, subentra, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.


Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Collegio Sindacale possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni



legislative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Il Consiglio stabilisce il compenso e la durata in carica del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuitigli.

Il dirigente preposto è scelto fra soggetti che abbiano maturato una qualificata esperienza nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

Art. 24 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio, corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 25 - Degli utili netti risultanti dal bilancio sarà assegnata una quota del 5% alla riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale e la rimanenza sarà distribuita agli azionisti, salvo che l'assemblea dei soci non disponga diversamente.

Art. 26 - I dividendi saranno pagati entro il termine che annualmente verrà fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società, in aumento del fondo di riserva.


Agli Amministratori spetta l'indennità annua che l'assemblea deciderà di volta in volta di porre a carico di ogni esercizio, nonché il rimborso delle spese proprie rese necessarie per l'esercizio delle loro funzioni, secondo modalità che saranno regolate dal Consiglio stesso.

Art. 27 - La società può acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 28 - Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Milano, Corso XXII marzo n. 19


30 (trenta) giugno 2022 (duemilaventidue)


Stefania Patti di Beso

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

SI RILASCIA PER GLI USI DI LEGGE.

MILANO, 12 LUGLIO 2022

 Paolo Lorenzini